SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni dei modelli 750, 750/RA, 750/RB, 750/RC, 750/RD, 750/RE, 750/RF, 750/RG, 750/RH, 750/RI, 750/RJ, 750/RM, 750/RN, 750/RP, 750/RR, 750/RS, 750/RU, 750/RX, 750/RY, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/RK concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 750/RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 750/RT concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1998 dalle società semplici, in nome collettivo, e in accomandita semplice enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dai soggetti non residenti equiparati.

98A3017

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni dei modelli 760 *BIS*, 760 *BIS*/RA, 760 *BIS*/RC, 760 *BIS*/RD, 760 *BIS*/RE, 760 *BIS*/RF, 760 *BIS*/RG, 760 *BIS*/RH, 760 *BIS*/RI, 760 *BIS*/RL, 760 *BIS*/RM, 760 *BIS*/RN, 760 *BIS*/RO, 760 *BIS*/RP, 760 *BIS*/RR, 760 *BIS*/RS, 760 *BIS*/RU, 760 *BIS*/RV, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 760 *BIS*/RK concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 760 *BIS*/RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 760 *BIS*/RT concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1998 dagli enti non commeriali residenti nel territorio dello Stato e dai soggetti non residenti equiparati.

98A3019

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni del modello 770 concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche da presentare nell'anno 1998 da parte dei sostituti d'imposta.

98A3020

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta del modello 780-*quater* concernente la comunicazione dei dati riguardanti i versamenti dell'imposta sostitutiva applicata nel 1997 sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari da presentare nell'anno 1998 da parte degli intermediari e dei soggetti emittenti.

98A3021

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 marzo 1998, n. 87.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile, è istituito apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione della convenzione di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA PREVISIONE E DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI MAGGIORI E DELL'ASSISTENZA RECIPROCA IN CASO DI CATASTROFI NATURALI O DOVUTE ALL'ATTIVITÀ DELL'UOMO.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Consapevoli dei rischi di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo che incombono sui rispettivi Paesi;

Convinti della necessità che venga fornita un'assistenza a favore dello Stato colpito al verificarsi di detti eventi;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Oggetto

La presente convenzione definisce le condizioni alle quali le parti contraenti si prestano, nel limite delle loro possibilità, reciproca assistenza nel caso in cui sopravvenga, nel territorio della controparte, una catastrofe naturale o dovuta all'attività dell'uomo che sia causa di gravi danni alle persone, ai beni e all'ambiente.

La convenzione trova parimenti applicazione per le altre forme di collaborazione di cui all'articolo 13.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente accordo, i termini qui di seguito impiegati significano:

«Stato richiedente»: Stato contraente le cui autorità competenti domandano all'altro Stato di inviare squadre d'intervento con equipaggiamento e mezzi di soccorso e/o materiale per l'assistenza;

«Stato offerente»: Stato contraente le cui autorità competenti danno seguito ad una richiesta proveniente dall'altro Stato relativa all'invio di squadre d'intervento con equipaggiamento e mezzi di soccorso e/o materiale per l'assistenza;

«squadre di soccorso»: gruppi di unità specializzate per gli interventi di soccorso e dotate di opportuni equipaggiamenti e mezzi di soccorso;

«equipaggiamento» e «mezzi di soccorso»: equipaggiamento personale, materiale e veicoli in dotazione alle squadre di soccorso;

«materiale per l'assistenza»: beni destinati ad essere distribuiti alla popolazione colpita;

«materiali di funzionamento»: beni necessari all'utilizzazione dell'equipaggiamento ed al vettovagliamento delle squadre di soccorso, nella specie il carburante e le derrate alimentari.

Art. 3.

Competenze

In vista dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, le autorità competenti sono:

per la Repubblica italiana: Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile o il Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla protezione civile e il Ministro dell'interno;

per la Confederazione svizzera: il Dipartimento federale degli affari esteri e, nella zona di confine, i governi dei cantoni.

Tali autorità possono designare, secondo la propria normativa interna, altre autorità con facoltà di richiedere assistenza o ricevere richieste di assistenza, e ne danno tempestiva comunicazione alle predette autorità dell'altra parte contraente.

Le autorità così designate hanno facoltà di comunicare tra loro.

Le parti contraenti si scambiano, per via diplomatica, gli indirizzi, i numeri di telefono, di telex e di telefax delle summenzionate autorità, nonché quelli delle autorità da esse eventualmente designate per formulare e ricevere richieste di assistenza.

Art. 4.

Intesa preliminare

La natura, l'estensione e le modolità di attuazione dell'assistenza sono fissate caso per caso di comune accordo dalle autorità menzionate all'articolo 3.

Art. 5.

Modalità di intervento

L'assistenza sui luoghi della catastrofe naturale o dovuta all'attività dell'uomo è fornita dalle squadre di soccorso che hanno ricevuto una formazione speciale, particolarmente nei seguenti settori: lotta contro gli incendi, lotta contro i pericoli della contaminazione radioattiva e chimica, pronto soccorso e soccorsi medici di emergenza, ricerca, salvataggio o sterramento. Le squadre di soccorso sono dotate dello speciale materiale previsto a tali fini.

Se necessario, l'assistenza sarà data con ogni altro mezzo appropriato.

Le squadre di soccorso potranno essere inviate per via terrestre, aerea, lacustre o fluviale.

Art. 6.

Direzione delle operazioni

La direzione delle operazioni è di competenza delle autorità dello Stato richiedente.

Le autoritò dello Stato richiedente menzionate al precedente articolo 3 indicano, al momento della formulazione della richiesta, i compiti che esse intendono affidare alle squadre di soccorso dello Stato offerente, senza entrare nel dettaglio della loro esecuzione.

Le direttive per le squadre di soccorso dello Stato offerente sono comunicate unicamente ai capi di dette squadre; questi trasmettono le istruzioni esecutive ai propri subalterni.

Le autorità dello Stato richiedente offrono la debita protezione e assistenza alle squadre di soccorso dello Stato offerente.

Al termine delle operazioni gli organi tecnici della parte offerente trasmettono agli organi tecnici della parte richiedente un rapporto scritto sugli interventi effettuati.

Gli organi tecnici della parte richiedente trasmettono agli organi tecnici della parte offerente un rapporto finale sull'accaduto.

Art. 7.

Passaggio del confine

Al fine di assicurare l'efficienza e la rapidità necessarie agli interventi, le parti contraenti si impegnano a limitare al minimo indispensabile le formalità di passaggio alla frontiera.

Il responsabile di un'unità di intervento presenta un certificato attestante la missione di soccorso, il tipo dell'unità e la lista delle persone che ne fanno parte. Detto certificato è rilasciato dall'autorità dalla quale dipende

l'unità. Le persone che fanno parte dell'unità di intervento sono dispensate dall'obbligo di presentare i documenti richiesti per l'espatrio. Dovranno essere comunque muniti di un documento di identità, ai fini di eventuali controlli.

Nei casi di urgenza particolare il certificato, di cui al precedente comma, può essere sostituito da un'attestazione stabilita a tale scopo, dalla quale risulti che la frontiera deve essere varcata al fine di compiere una missione di soccorso.

Se le circostanze lo esigono, il passaggio della frontiera può essere effettuato fuori dei punti di passaggio autorizzati. Le autorità responsabili della sorveglianza della frontiera ne devono essere informate in anticipo dallo Stato richiedente.

In caso di evacuazione al di là delle frontiere, le autorità dei due Paesi si comunicano a posteriori i nomi delle persone evacuate che è loro possibile stabilire in maniera certa.

Ciascuna delle parti contraenti ha l'obbligo di riammettere, senza riguardo alla loro nazionalità, le persone, soccorritori o evacuati, passate dal proprio territorio su quello dell'altra parte contraente, anche se esse non possiedono un documento ufficiale di identità. Se trattasi di stranieri, essi restano soggetti al medesimo statuto di dimora e domicilio applicato nei loro confronti prima del passaggio della frontiera.

Art. 8.

Passaggio del confine per il materiale

Le parti contraenti facilitano nella stessa maniera il passaggio della frontiera degli equipaggiamenti, dei mezzi di soccorso e dei materiali di funzionamento e per l'assistenza la cui introduzione, analogamente ai casi di attraversamento della frontiera al di fuori dei punti di passaggio autorizzati, deve essere anticipatamente portata a conoscenza delle autorità doganali competenti e delle altre autorità responsabili della sorveglianza della frontiera.

Le squadre di soccorso non devono portare altra merce se non gli oggetti di equipaggiamento, i mezzi di soccorso ed il materiale di funzionamento e di assistenza necessari alla missione di soccorso.

I mezzi indicati ai paragrafi precedenti sottostanno al regime di importazione temporanea. Nessun documento è richiesto ne è predisposto per l'entrata o l'uscita di questi beni. Al momento del passaggio della frontiera il responsabile di un'unità di intervento presenta ai servizi della dogana (o fa loro pervenire nel più breve tempo possibile) una lista completa degli equipaggiamenti, dei mezzi di soccorso e di funzionamento.

Gli equipaggiamenti, i mezzi di soccorso ed il materiale di funzionamento e per l'assistenza sono esonerati da tutti i diritti doganali se sono stati utilizzati durante un'operazione di soccorso o riesportati al compimento della stessa. Se circostanze particolari non ne permettono la riesportazione, la loro natura, il loro stato e la loro quantità come pure il luogo ove essi si trovano devono essere portati a conoscenza delle autorità responsabili delle missioni di soccorso che informeranno il servizio doganale competente; in tale caso è applicabile la legge nazionale dello Stato richiedente.

L'introduzione sul territorio dello Stato richiedente di prodotti medicinali contenenti stupefacenti ed il ritorno nel territorio dello Stato offerente delle quantità non utilizzate non sono considerati come importazione o esportazione ai sensi degli accordi internazionali sugli stupefacenti sottoscritti da ambedue le parti contraenti. I prodotti medicinali di cui sopra debbono essere introdotti solamente nel quadro dei bisogni medici urgenti ed utilizzati unicamente dal personale medico qualificato secondo le norme legali dello Stato contraente di spedizione.

Al termine delle operazioni di soccorso, il personale, nonché l'equipaggiamento, i mezzi di soccorso, il materiale di funzionamento e per l'assistenza che non sono stati utilizzati devono rientrare nel territorio dello Stato offerente attraverso un punto di passaggio di frontiera autorizzato.

Art. 9.

Trasporti eccezionali e utilizzazione rete viaria
Diritto di transito

Le autorità competenti dei due Paesi esaminano le modalità utili al rapido conseguimento delle necessarie autorizzazioni per il trasporto eccezionale come pure le modalità di utilizzazione gratuita delle autostrade e dei trafori a pedaggio.

Qualora una delle parti contraenti necessiti di transitare con le squadre di soccorso, l'equipaggiamento, i mezzi di soccorso e il materiale per l'assistenza e il funzionamento sul territorio della controparte al fine di un intervento in un Paese terzo, le autorità competenti delle parti contraenti alla presente convenzione si accordano per rendere detto transito il più agevole possibile.

Art. 10.

Interventi con aeromobili

Ciascuna parte contraente autorizza gli aeromobili in partenza dal territorio dell'altra parte a sorvolare il suo territorio; ad atterrare ed a decollare anche al di fuori degli aeroporti.

L'intenzione di utilizzare degli aeromobili in caso di intervento deve essere immediatamente comunicata all'autorità richiedente, con l'indicazione più precisa possibile del tipo e dell'immatricolazione, nonché dell'equipaggio di bordo, del carico, del luogo e dell'ora di decollo e di atterraggio.

Le disposizioni relative al soccorso su strada sono applicabili *mutatis mutandis* al trasporto aereo.

I voli devono essere effettuati secondo la normativa della navigazione aerea in vigore nello Stato richiedente.

Se le squadre di soccorso comprendono personale militare, questo personale sarà sottoposto per la durata

dell'intervento alla legislazione nazionale regolante il suo *status*. L'eventuale passaggio di frontiera di armi deve essere preventivamente autorizzato dalla parte richiedente.

Art. 11.

Spese di intervento

Le spese dell'operazione di soccorso, ivi comprese le spese risultanti dalla perdita o dalla distruzione totale o parziale del materiale, sono assunte dalle autorità competenti dello Stato offerente.

Le squadre di soccorso dello Stato offerente saranno mantenute ed alloggiate, per la durata della loro missione, a spese dello Stato richiedente, e approvvigionate con rifornimenti diversi nella misura del loro fabbisogno.

Esse riceveranno, in caso di bisogno, l'assistenza medica necessaria.

Art. 12.

Risarcimento

Lo Stato richiedente si impegna a prendersi carico di ogni danno accertato come derivante direttamente dalle operazioni di soccorso effettuate in applicazione della presente convenzione sul proprio territorio.

In caso di decesso, di danno fisico o di ogni altro pregiudizio arrecato alla salute fisica del personale di soccorso dello Stato offerente, quest'ultimo rinuncia a formulare qualsiasi domanda di indennizzo allo Stato richiedente a condizione che tali incidenti siano direttamente legati all'esecuzione e all'intervento.

Le autorità delle parti contraenti si scambiano tutte le informazioni utili relative agli interventi durante i quali sono stati causati i danni relativi al presente articolo.

Art. 13.

Altre forme di collaborazione

Le autorità indicate all'articolo 3 della presente convenzione cooperano nei limiti dei rispettivi ordinamenti nazionali e possono concludere intese, concernenti particolarmente:

a) l'esecuzione di operazioni di soccorso;

b) le misure di prevenzione e di lotta contro le catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo.

In tale ambito dette autorità:

si scambiano tra di loro tutte le informazioni utili di carattere scientifico e tecnico, comprese quelle concernenti le modalità di gestione degli incidenti che hanno avuto luogo o che potrebbero verificarsi nei rispettivi territori;

mettono a punto programmi di ricerca;

organizzano seminari e corsi scientifici e tecnici, prevedendo scambi di visite del personale specializzato;

c) le esercitazioni congiunte in vista di operazioni di soccorso sul territorio di ciascuna delle parti contraenti.

Art. 14.

Riunione annuale

Al fine di stabilire gli aspetti tecnici su come regolamentare ed organizzare la cooperazione prevista nella presente convenzione, è prevista una riunione dei funzionari ed esperti, nominati rispettivamente dall'autorità competente di ogni parte, che si riunirà, a turno in ciascuno dei due Stati, una volta all'anno o, eccezionalmente, più di una volta, su richiesta di una delle parti.

Art. 15.

Collegamenti radio

La possibilità di utilizzare collegamenti radio fra le autorità indicate all'articolo 3, fra dette autorità e le squadre di soccorso o fra le diverse squadre di soccorso saranno esaminate dalle competenti amministrazioni delle telecomunicazioni delle parti contraenti che emaneranno le necessarie direttive.

Dette amministrazioni sono:

per la Repubblica italiana: la amministrazione PT - Direzione centrale servizi radioelettrici;

per la Confederazione Svizzera: la Direzione generale delle PTT.

Le frequenze dei collegamenti radio saranno stabilite con accordi particolari e nei limiti delle direttive emanate dalle competenti amministrazioni.

Art. 16.

Arbitrato

Eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, se non composte in altro modo, saranno regolate per via diplomatica.

Nel caso in cui le parti contraenti non raggiungano un accordo per via diplomatica, esse sottoporranno la controversia all'arbitrato.

Il tribunale arbitrale è composto, in ogni caso, di tre arbitri. Ciascuna parte contraente nomina un arbitro, e i due arbitri così nominati designano di comune accordo una persona di uno Stato terzo come terzo arbitro presidente. Gli arbitri sono nominati entro due mesi, il presidente entro tre mesi, dopo che la parte contraente abbia comunicato all'altra la propria intenzione a sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale.

Se i periodi di tempo menzionati nel paragrafo precedente non sono rispettati, ed in mancanza di un altro accordo, ciascuna delle parti contraenti può invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo a procedere alle designazioni richieste. Se il presidente è in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza svizzera, o si trova impedito per altre ragioni, il vice presidente deve procedere alla designazione. Se il vice presidente possiede parimenti la cittadinanza italiana o svizzera, o se si trova anche egli impedito, il

membro successivo nella gerarchia della Corte che non possieda la cittadinanza svizzera o quella italiana, procede alla designazione.

Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale e in particolare della presente convenzione. Esso stesso disciplina la sua procedura.

Le decisioni del tribunale arbitrale, tanto sulla procedura che sulla sostanza, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri. L'assenza o l'astensione di uno dei due membri del tribunale designato dalle due parti contraenti non impedisce al tribunale di sentenziare.

Le decisioni del tribunale hanno forza obbligatoria. Ciascuna parte assume le spese dell'arbitro da essa designato e le spese derivanti dalla sua rappresentanza nel processo davanti al tribunale. Le spese del terzo arbitro presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle parti contraenti.

Se il tribunale arbitrale lo domanda, i tribunali delle parti contraenti possono accordargli l'aiuto giudiziario necessario per procedere alle citazioni e alle audizioni conformemente agli accordi in vigore.

Art. 17.

Altre disposizioni contrattuali

La presente convenzione non modificherà diritti ed obblighi derivanti per le parti contraenti da altri accordi internazionali.

Art. 18.

Entrata in vigore - Denuncia

La presente convenzione entrerà in vigore alla data in cui le parti contraenti si saranno scambiate i rispettivi strumenti di ratifica.

Essa potrà essere denunciata in ogni momento con un preavviso per iscritto di almeno sei mesi.

Fatto a Roma, il 2 maggio 1995 in due originali in lingua italiana.

p. *Il Consiglio federale Svizzero*
F. Pianca

p. *Il Governo della Repubblica italiana*
[illegible]

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1343):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 20 settembre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 17 ottobre 1996 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 novembre 1996.

Relazione scritta annunciata il 21 novembre 1996 (atto n. 1343-*A*) relatore sen. PIANETTA.

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3108):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente il 6 febbraio 1997 con pareri delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e XII.

Esaminato dalla III commissione il 29 ottobre e il 26 novembre 1997.

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

98G0135

LEGGE 30 marzo 1998, n. **88.**

Norme sulla circolazione dei beni culturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.

Sezione I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1.

Denominazioni

1. Nella presente legge si intendono:

a) per «regolamento CEE» e «direttiva CEE», rispettivamente il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;

b) per «Ministro» e «Ministero», rispettivamente il Ministro e il Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) per «legge n. 1089», la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

d) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione europea che promuova l'azione di restituzione ai sensi della presente sezione.

Art. 2.

Azione di restituzione

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.

2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:

a) beni indicati nell'allegato alla presente legge;

b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche;

c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.

4. È illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di esportazione temporanea.

5. Si considerano altresì illecitamente usciti i beni dati in esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite dal cedente.

6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Art. 3.

Determinazione dell'autorità centrale. Assistenza e collaborazione dello Stato italiano agli altri Stati membri per l'esecuzione della direttiva CEE.

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è per l'Italia il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti locali.

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;

b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti previsti all'articolo 2, sul bene di cui sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta ai sensi della lettera *c)* del presente comma, purché tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera *e)*;

e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso musei pubblici, nonché ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni questione concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

Art. 4.

Azione di restituzione

1. Gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall'articolo 2.

2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.

3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:

a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;

b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.

4. L'atto di citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *e)*.

5. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

Art. 5.

Prescrizione

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 2, comma 3, lettere *b)* e *c)*. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in conformità alla legislazione nazionale, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali.

Art. 6.

Indennizzo

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve dimostrare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede.

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.

4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

Art. 7.

Pagamento dell'indennizzo

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al competente Ufficio centrale del Ministero stesso.

3. Il processo verbale di cui al comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Art. 8.

Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque previste dall'articolo 3, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Sezione II

AZIONE DI RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DALL'ITALIA

Art. 9.

Titolarità dell'azione e patrocinio

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, davanti al competente giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.

2. Lo Stato si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 10.

Consegna o acquisizione del bene restituito

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.

2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di cui al comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero, sentiti il comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno.

Capo II

NORME DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO CEE

Art. 11.

Licenza di esportazione

1. Il rilascio della licenza di esportazione, anche temporanea, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE, per i beni culturali compresi nell'allegato al regolamento medesimo, è funzione di preminente interesse nazionale e di adempimento di obblighi comunitari.

2. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali.

3. La licenza di esportazione è valida per sei mesi.

4. L'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione contestualmente all'attestato di libera cir-

colazione previsto dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge.

5. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.

6. In prima applicazione della presente legge, il Ministero comunica alla Commissione delle Comunità europee l'elenco degli uffici di esportazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. I successivi aggiornamenti del predetto elenco sono comunicati entro due mesi dalla loro effettuazione.

7. Le disposizioni del capo IV e dell'articolo 66 della legge n. 1089, come modificati dal capo IV della presente legge, non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE per la durata di validità della licenza medesima.

Art. 12.

Applicazione transitoria del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, reso in conformità ai rispettivi regolamenti parlamentari, si provvede alla revisione delle disposizioni del titolo II del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni medesime, in quanto compatibili con le disposizioni del capo IV della legge n. 1089, come modificato dalla presente legge, e con le disposizioni comunitarie. In particolare:

a) le disposizioni del capo II, sezioni I e II, e dell'articolo 146 del predetto titolo II si applicano alle procedure di rilascio o di diniego dell'attestato di libera circolazione;

b) le disposizioni del capo IV del predetto titolo II si applicano all'esportazione di beni culturali non soggetti al regolamento CEE.

Art. 13.

Violazione di obblighi formali

1. Chi, effettuata l'esportazione ai sensi del regolamento CEE, non renda al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.200.000.

Capo III

NORME ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI.

Art. 14.

Informazioni alla Commissione delle Comunità europee e al Parlamento nazionale

1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.

2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge, nonché sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.

3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni, per la prima volta nel febbraio 1999, la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.

Art. 15.

Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.

2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione della banca dati.

Art. 16.

Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con i corrispondenti Ministeri degli altri Stati.

Capo IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089

Art. 17.

Sostituzione dell'articolo 35 della legge n. 1089

1. L'articolo 35 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. — *1.* È vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, che, in relazione alla loro natura o al

contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico.

2. Il divieto riguarda anche:

a) audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre venticinque anni;

b) mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, tranne che l'uscita non sia temporanea per la partecipazione a mostre e raduni internazionali;

c) beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

3. Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge.

4. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione.

5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali».

Art. 18.

Sostituzione dell'articolo 36 della legge n. 1089

1. L'articolo 36 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. — *1.* Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.

3. Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

4. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

a) uno è depositato agli atti d'ufficio;

b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;

c) un terzo è trasmesso al competente Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali per la formazione del registro ufficiale degli attestati».

Art. 19.

Sostituzione dell'articolo 37 della legge n. 1089

1. L'articolo 37 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. — *1.* L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente Ufficio centrale che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

3. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.

5. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

6. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.

7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione della tassa di esportazione, valutate in lire 350 milioni annue, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26.

Art. 20.

Sostituzione dell'articolo 39 della legge n. 1089

1. L'articolo 39 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. — *1.* Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia».

Art. 21.

Certificato di importazione

1. Dopo l'articolo 39 della legge n. 1089 è inserito il seguente:

«Art. 39-*bis*. — *1.* La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate nell'articolo 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro dell'Unione europea di spedizione.

4. Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data della sua emanazione, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'articolo 36».

Art. 22.

Sostituzione dell'articolo 40 della legge n. 1089

1. L'articolo 40 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. — *1.* I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione con validità non superiore ad un anno.

3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65».

Art. 23.

Sostituzione dell'articolo 66 della legge n. 1089

1. L'articolo 66 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 66. — *1.* Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché i beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale.

5. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati.

6. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce verso Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 900.000».

Art. 24.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 38, 41 e 42 della legge n. 1089.

Capo V

NORME FINALI

Art. 25.

Attività degli Uffici centrali

1. In materia di circolazione ed esportazione dei beni culturali, gli Uffici centrali del Ministero, ciascuno per la parte di competenza, in aggiunta ai compiti già spettanti ai sensi delle leggi vigenti:

a) dispongono l'assegnazione dei beni acquisiti al demanio dello Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 4;

b) curano la tenuta del registro ufficiale degli attestati formati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge;

c) possono inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione entro il termine di cui all'articolo 37, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge;

d) dispongono ispezioni sulle attività degli uffici di esportazione;

e) conservano uno speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali per la restituzione dei beni culturali;

f) dichiarano, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, ai soli fini della restituzione, l'interesse particolare per il patrimonio culturale nazionale di beni già usciti dal territorio italiano;

g) presentano al Ministro proposte di intervento in materia di spedizione dei beni culturali negli Stati membri dell'Unione europea o di esportazione verso altri Stati.

Art. 26.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 15 e 19, valutato in complessive lire 450 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO
(*previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera* a)

A. *Categorie di beni*

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;

b) siti archeologici;

c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

4. Acquarelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (1).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13.*a)* Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati dalla presente legge soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui alla lettera *B.*

B. *Valori applicabili alle categorie di cui alla lettera A* (in ECU)

1) *0 (zero)*
- 1. Reperti archeologici
- 2. Smembramento di monumenti
- 9. Incunaboli e manoscritti
- 12. Archivi

2) *15.000*
- 5. Mosaici e disegni
- 6. Incisioni
- 8. Fotografie
- 11. Carte geografiche stampate

3) *30.000*
- 4. Acquarelli, guazzi e pastelli

4) *50.000*
- 7. Arte statuaria
- 10. Libri
- 13. Collezioni
- 14. Mezzi di trasporto
- 15. Altri oggetti

5) *150.000*
- 3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione. La data di conversione dei valori espressi in ECU nel presente allegato nelle monete nazionali è il 1° gennaio 1993.

---

(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1032):

Presentato dal Ministro per i beni culturali (VELTRONI) il 23 luglio 1996.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 1° agosto 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 7ª commissione il 7 novembre 1996; 4, 5 febbraio 1997 e approvato il 12 febbraio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3254):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente il 26 febbraio 1997, con pareri delle commissioni II, VI , I, III, V, IX, X e XIV.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 12 e 19 marzo 1997.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 29 aprile 1997.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede referente, il 30 aprile 1997.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 13 maggio 1997.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 18 febbraio 1998.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa e approvato, con modificazioni, il 19 febbraio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 1032/*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 26 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 18 marzo 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 17 del 1° marzo 1993. Lo stesso è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 335 del 24 dicembre 1996.

— La direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno stato membro è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 74 del 27 marzo 1993, ed è stata modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 60 il 1° marzo 1997.

— La legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente la «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1939.

— L'art. 36 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1957, n. 317 dispone:

«Art. 36. — Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

Nota allart. 3:

— L'art. 3 della direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 febbraio 1997, dispone:

«Art. 3. — Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le autorità centrali da essi designate in applicazione del presente articolo.

La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità centrali nonché le relative modifiche, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C».

Note all'art. 11:

— L'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 17 dispone:

«Art. 2. — 1. L'esportazione di beni culturali, al di fuori del territori delle Comunità, è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione.

2. La licenza di esportazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato.

- da un'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trova lecitamente e definitivamente il bene culturale alla data del 1° gennaio 1993;

- oppure, dopo la suddetta data, da un'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il bene culturale, si trova dopo essere stato lecitamente e definitivamente spedito da un altro Stato membro o dopo essere stato importato da un Paese terzo o reimportato da un Paese terzo in seguito ad una spedizione lecita da uno Stato membro verso il suddetto Paese terzo.

Tuttavia lo Stato membro competente conformemente al primo comma, primo e secondo trattino può non richiedere licenze di esportazione per i beni culturali elencati nell'allegato, cetegoria A1, primo e secondo trattino qualora detti beni abbiano un'interesse archeologico o scientifico limitato e purché non provengano direttamente da scavi, scoperte e siti archeologici in uno Stato membro e la loro presenza sul mercato sia lecita.

L'autorizzazione di esportazione può essere rifiutata ai sensi del presente regolamento, qualora i beni culturali in questione siano contemplati da una legislazione che tutela il patrimonio nazionale avente valore artistico, storico e archeologico nello Stato membro di cui trattasi.

Se necessario, l'autorità di cui al primo comma, secondo trattino prende contatto con le autorità competenti dello Stato membro da cui proviene il bene culturale, in particolare le autorità competenti ai sensi della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

3. La licenza di esportazione è vietata in tutta la Comunità.

4. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, l'esportazione diretta dal territorio doganale della Comunità di beni del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico, che non rientrano nella definizione di beni culturali ai sensi del presente regolamento, è soggetta alla normativa nazionale dello Stato membro di esportazione».

— L'art. 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente la «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1939, dispone:

«Art. 36. — Chiunque intenda esportare dal Regno cose di cui all'art. 1 deve ottenere licenza.

A tale scopo deve fare denunzia e presentare all'ufficio di esportazione le cose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale.

Le contestazioni tra l'esportatore e l'ufficio di esportazione sul pregio della cosa sono decise dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti».

— Il capo IV della legge 1° giugno 1939, n. 1089, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1939, dispone:

«*Capo IV*

DISPOSIZIONI SULLA ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE

Sezione I - *Esportazione*

Art. 35. — È vietata nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose di cui all'art. 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che, o considerate in se stesse o in relazione al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti, nonché delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze archivistiche.

Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministero della pubblica istruzione e della Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell'interno.

Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze .

Art. 36. — Chiunque intenda esportare dal Regno cose di cui all'art. 1 deve ottenere licenza.

A tale scopo deve fare denunzia e presentare all'ufficio di esportazione le cose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale.

Le contestazioni tra l'esportatore e l'ufficio di esportazione sul pregio della cassa sono decise dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Art. 37. — Salvo quanto è stabilito dalle leggi doganali e valutarie, la esportazione verso i Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa, secondo la tabella seguente:

fino a lire 1.000.000: otto per cento;

da lire 1.000.001 a lire 6.000.000: quindici per cento;

da lire 6.000.001 a lire 21.000.000: venticinque per cento;

oltre lire 21.000.000: trenta per cento.

Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonché a quello di interesse documentale e archivistico.

Art. 38. — Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per gli scambi e le valute, può, di volta in volta, prescrivere che la tassa di esportazione di cui al precedente articolo venga pagata in una determinata valuta estera.

Art. 39. — Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di acquistare per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino interesse per il patrimonio tutelato dalla presente legge.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, nei confronti dei beni per i quali viene richiesta licenza di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, il prezzo di acquisto è proposto dal Ministro stesso.

Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunzi alla esportazione, il prezzo stesso sarà stabilito secondo le modalita di cui all'art. 37.

Art. 40 — Le disposizioni dei precedenti articoli della presente sezione si applicano anche nei casi di esportazione temporanea.

La licenza di esportazione temporanea è concessa per un periodo di tempo determinato e può essere prorogata dal Ministro su richiesta dell'interessato.

La tassa di esportazione è riscossa a titolo cauzionale. Essa è incamerata ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito.

Art. 41 — Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, può concedere l'esportazione temporanea in franchigia di oggetti indicati nell'art. 1, destinati a mostre o esposizioni d'arte all'estero oppure all'arredamento delle regie sedi diplomatiche o consolari.

Può inoltre concedere l'esportazione temporanea in franchigia agli agenti diplomatici e consolari che si rechino all'estero per servizio, per gli oggetti di cui all'art. 1 costituenti il mobilio privato.

Sezione II - *Importazione temporanea*

Art. 42. — Le cose indicate nell'art. 1, che siano importate dall'estero, non sono soggette alla tassa di esportazione qualora la loro importazione sia temporanea, risulti da certificato dell'ufficio di esportazione e la riesportazione avvenga nel termine di anni cinque.

Detto termine sarà prorogato di cinque anni su richiesta dell'interessato».

— L'art. 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1939, dispone:

«Art. 66. — È punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da L. 600.000 a L. 9.000.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge e successive modificazioni:

a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;

b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

La cosa è confiscata. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando.

Quando si tratti di cose di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti, il Ministro per l'educazione nazionale può disporre che le cose stesse siano attribuite all'ente o istituto che ne era proprietario.

Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono applicabili le disposizioni dell'art. 64».

Note all'art. 12:

— Il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, concernente il «Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1913.

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindaca.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubbica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il titolo II del R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, concernente il «Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1913, dispone:

TITOLO II

DELL'ESPORTAZIONE ALL'ESTERO

Capo I - GENERALITÀ

«Art. 129. — Chiunque voglia portare all'estero, anche temporaneamente, cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, artistico o numismatico, sia o no per esse seguita la notificazione di cui all'art. 5 della legge, deve presentarle ad un R. ufficio per l'esportazione di oggetti di antichità e d'arte. La presentazione potrà essere fatta dal proprietario o da un suo mandatario, purché questa qualità sia legalmente comprovata, oppure da uno spedizioniere provveduto di patente di esercizio, la cui data sia anteriore ai tre anni.

Tanto il mandatario speciale, quanto lo spedizioniere si intenderanno soli e legittimi rappresentanti del proprietario per tutte le operazioni da eseguire in dipendenza della richiesta esportazione e a tutti gli effetti della legge e del presente regolamento, eccezione fatta per quanto viene disposto con l'art. 146.

Art. 130. — Debbono essere presentate agli uffici di esportazione, o agli uffici appositamente creati in forza dell'art. 46 della legge 27 giugno 1907, n. 386, a fine di ottenere il nulla osta per la esportazione, le pitture, le sculture e qualsiasi oggetto d'arte, eseguito da artefici viventi ovvero morti da non oltre cinquanta anni, comprese le copie e le contraffazioni.

Le cose per cui si rilascia il nulla-asta sono esenti da tassa progressiva, da diritto di acquisto e da divieto di esportazione. Del resto si osserveranno le norme che verranno particolarmente dettate col presente regolamento.

Art. 131. — Gli incunabuli e i libri stampati a tutto l'anno 1550 e le xilografie, le incisioni, le miniature, i manoscritti legati o sciolti ancorché non miniati. purché non posteriori all'anno 1550, sono sottoposti a tutte le disposizioni relative all'esportazione all'estero delle cose di arte e di antichità.

Alle cose di cui sopra e alle altre comprese nel materiale bibliografico indicato all'art. 128 del presente regolamento, allorquando siano posteriori all'anno 1550, le disposizioni relative alla esportazione si applicheranno soltanto nei casi in cui intervenne la notificazione di importante interesse.

Chiunque voglia esportare all'estero le cose di cui ai precedenti comma, dovrà presentarle alle biblioteche governative indicate nel R.D. 27 agosto 1905, n. 498.

Il materiale bibliografico non designato nei commi 1 e 2 sarà liberamente esportabile, purché lo speditore lo accompagni con la dichiarazione da lui firmata che per esso non è seguita la notificazione di importante interesse ai sensi dell'art. 5 della legge 20 giugno 1909.

Tutto il materiale del commercio librario moderno, così italiano come straniero, nei limiti del secondo comma dell'art. 1 della legge, non è sottosto a vincolo alcuno.

Art. 132. — È vietato comprendere in una sola spedizione cose d'interesse bibliografico e oggetti artistici, siano questi ultimi sottoposti alle disposizioni sull'esportazione come a semplice nulla-osta.

Art. 133. — Le verifiche fuori d'ufficio alle cose in esportazione possono aver luogo solo nel caso in cui si tratti di opere soggette al nulla osta o di colli che per mole o per peso complessivo siano difficilmente trasportabili.

Tali verifiche non potranno farsi che nelle ore in cui l'ufficio rimane chiuso al pubblico servizio, e nelle città in cui l'ufficio di esportazione non sia situato nei locali della R. dogana.

L'esportatore che chiede la verifica fuori di ufficio sarà obbligato a sopportare la spesa per il mezzo di trasporto ed a corrispondere una indennità di lire 15 a ciascuno dei funzionari delegati e di tre lire all'inserviente per la legatura e l'apposizione dei piombi.

Qualora la verifica fosse richiesta in località posta fuori della cinta daziaria, oppure, nei comuni aperti, ad una distanza di oltre tre chilometri dall'ufficio, a ciascuno dei funzionari delegati ed all'inserviente competerà il doppio della indennità predetta oltre al rimborso della spesa per il mezzo di traspoto o per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe.

I pagamenti dovranno essere anticipati all'ufficio, o direttamente o per mezzo di vaglia postale.

Le verifiche fuori d'ufficio saranno sempre accordate, qualunque sia la mole ed il peso degli oggetti, ai capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la R. Corte e presso la S. Sede; e per tali verifiche non saranno dovuti i diritti di cui sopra.

Capo II
DELLA ESPORTAZIONE DELLE COSE SOGGETTE A LICENZA

Sezione I - *Della denuncia*

Art. 134. — Lo speditore nel presentare la cosa esiberera in triplice copia, scritta sui moduli a ciò destinati e gratuitamente forniti dall'ufficio, la denuncia di esportazione, indicando:

a) nome, cognome e domicilio del propretario, nonché dell'esportatore quando questi sia persona diversa dal proprietario;

b) luogo di destinazione delle cose e via che debbono percorrere per giungere al confine italiano;

c) nome, cognome e domicilio del destinatario;

d) numero d'ordine dei colli, marca e contrassegni, peso denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;

e) natura, descrizione delle cose;

f) prezzo che se ne dichiara, scritto in tutte lettere e in numeri arabici.

Nella denuncia si dovrà anche attestare:

1° che la cosa non proviene dagli enti di cui all'art. 2 della legge 20 giugno 1909, n. 364;

2° che di essa non fu mai vietata la esportazione a norma dell'art. 9 della legge anzidetta;

3° se avvenne notificazione dell'importante interesse agli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 13 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e in qual data.

Art. 135. — La denuncia, compilata come all'articolo precedente, sarà firmata in ciascuno dei tre esemplari dallo speditore. Quando questi sia una ditta firmerà chi giuridicamente ne ha la rappresentanza.

Ove manchi taluna delle indicazioni e dichiarazioni richieste dall'articolo precedente, o vi siano nelle tre copie cancellature o alterazioni di qualunque genere, la denuncia non sarà accettata dall'ufficio di esportazione. Potrà essere consentita la descrizione sommaria del contenuto, quando si tratti di numerosi colli, di sculture smontate o di frammenti marmorei di scarso pregio, o quando, per circostanze speciali da apprezzarsi dall'ufficio, la descrizione delle cose per ogni collo presenti eccezionali difficoltà. A tale effetto potranno anche più colli comprendersi in una sola denuncia, ma la dichiarazione del prezzo, come alla lettera *f)*, dell'articolo precedente, dovrà essere distinta per ciascun collo, tranne il caso in cui si tratti di pezzi, i quali costituiscono una sola unità artistica.

In ogni caso, non appena la denuncia sarà presentata all'ufficio di esportazione verrà da questo immediatamente registrata in un protocollo speciale, numerata con numero progressivo e firmata in ogni esemplare dal funzionario a ciò delegato.

Né il proprietario né l'esportatore potranno più ritirare la cosa, allorché l'ufficio abbia o dichiarato di proporre al Governo l'esercizio del diritto di acquisto o verificata la sussistenza di una violazione di legge.

Sezioe II - *Esame delle cose presentate*

Art. 136. — La verifica ai colli, fatta dai tre funzionari a ciò addetti, deve, sotto la loro personale responsabilità, essere minuta e diligente.

Dovranno i detti funzionari anzitutto assicurarsi che le casse siano solide e non abbiano doppio fondo, o doppi laterali, o doppio coperchio, e che una tela dipinta non sia inchiodata su tela o tavola più pregevole per mascherarla o sottrarla alla verifica.

Se l'ufficio di esportazione o la biblioteca scoprirà frodi di questo o d'altro genere, sequestrerà la cosa dichiarandola in contrabbando.

Il relativo verbale sarà immediatamente trasmesso all'Intendenza di finanza, affinché questa promuova il procedimento per l'applicazione delle pene comminate per il contrabbando.

Copia del verbale sarà pure inviata al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 137. — I funzionari di cui all'articolo precedente verificheranno poi se il contenuti dei colli corrisponde esattamente alla denuncia. Saranno in questa segnate con inchiostro rosso le correzioni che fossero eventualmente necessarie per completare la descrizione esatta delle cose contenute nei singoli colli, ma non potrà essere fatta alcuna aggiunta di oggetti.

A seguito di che decideranno:

1° se convenga proporre al Ministero l'acquisto della cosa presentata per la esportazione;

2° se debbasi imporvi il divieto di esportazione;

3° se si possa esportarla all'estero e passare all'emissione della licenza, previo accertamento e liquidazione della tassa.

Art. 138. — Qualora risulti ai funzionari addetti alla esportazione, o dalla denuncia o dalla verifici fatta a norma dell'articolo precedente, trattarsi di cosa per cui intervenne la notificazione dell'importante interesse, a termini dell'art. 5 della legge, i funzionari dell'ufficio di esportazione sospenderanno il loro giudizio e informeranno il Ministero.

Ugualmente praticheranno allorché abbiano fondato sospetto che tale notificazione possa essere avvenuta o che si tratti di cosa già posseduta da un ente morale e comunque alienata o trafugata o provenuta da scavi clandestini o da scoperte fortuite non denunziate.

La cosa fermata, incassata, legata e chiusa coi piombi, resterà in custodia presso l'ufficio, o, qualora questo non abbia locali adatti, sarà depositata temporaneamente presso la R. galleria, il R. museo o la R. biblioteca più vicina.

Di tutte le operazioni summentovate l'ufficio redigerà processo verbale e ne spedirà copia al Ministero, che, qualora sieno intervenute le suesposte violazioni di legge, denuncerà al procuratore del Re i trasgressori.

Sezione III - *Esercizio del diritto di acquisto*

139. Qualunque cosa presentata per la esportazione può dal Governo essere acquistata al prezzo denunziato, a mente dell'art. 9 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Ove l'ufficio di esportazione o la biblioteca ritenga che si debba esercitare tale diritto, ne darà notizia al Ministero, indicando il prezzo, le ragioni che consiglierebbero l'acquisto, e se sulla cosa, a giudizio dei funzionari componenti l'ufficio, dovrebbesi imporre il veto di esportazione.

Art. 140. — Al proprietario l'ufficio parteciperà la proposta di addivenire all'acquisto, e dichiarerà di custodire la cosa a cura del Governo fino all'esaurimento del termine di due mesi di cui al primo comma dell'art. 9 della legge.

Quando il Ministero ritenga di prorogare il termine ne darà avviso all'esportatore.

Art. 141. — Sul parere dell'ufficio di esportazione il Ministero decide se debbasi procedere all'esercizio del diritto di acquisto.

Quando il prezzo denunciato, su cui tale diritto si esercita, non eccede le lire 500, l'ufficio di esportazione ne darà notizia prima ancora che al Ministero, al sovrintendente o al direttore dell'Istituto dal quale la cosa potrebbe essere utilmente acquistata, affinchè, se lo ritiene opportuno, provveda nei modi di cui all'art. 22 del presente regolamento. In questo caso il sovrintendente o il direttore predetto avrà tutte le facoltà attribuite dalla presente sezione al Ministero dell'istruzione.

Art. 142. — Allorché il Ministero abbia deciso di acquistare la cosa, ne darà avviso all'esportatore, e incaricherà il sovrintendente competente a prenderla in consegna.

Qualora il Governo non intenda di acquistare la cosa, lo significherà all'ufficio di esportazione, il quale procederà alla emissione della licenza, sempreché non intenda imporre sulla cosa il veto di esportazione.

Art. 143. — In tutti i casi in cui, procedendosi all'acquisto, sia incerto il proprietario della cosa, si provvederà al pagamento versando nella Cassa depositi e prestiti il prezzo intestato al nome dell'esportatore, con la indicazione (quante volte ciò risulti dalla denuncia) che l'esportatore stesso non è proprietario ma mandatario speciale o spedizioniere.

Sezione IV - *Veto di esportazione*

§ 1 - *In generale*

Art. 144. — Se in seguito all'esame di cui all'art. 137 l'ufficio emetta veto di esportazione ne stenderà processo verbale, di cui invierà copia al Ministero.

Ne darà anche notizia all'esportatore.

Art. 145. — Qualora l'ufficio sia in dubbio se imporre o no il veto di esportazione, sarà ugualmente elevato processo verbale e trasmesso in copia al Ministero, insieme con la fotografia, o altra riproduzione grafica della cosa presentata.

Il Ministero provocherà il parere del Consiglio superiore, o, in casi di urgenza, della Giunta di esso. L'esportatore, a cui verrà dato avviso della controversia, potrà far pervenire le sue conclusioni.

Analogamente procederà il Ministero quando chi chiede la esportazione, contestando il giudizio dell'ufficio, abbia ricorso a mente dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge.

Avuto il parere dal Consiglio superiore o della Giunta, il Ministero ne comunicherà le conclusioni così a colui che denunziò la cosa per la esportazione come all'ufficio.

Nel frattempo la cosa sarà custodita nei modi di cui all'art. 138.

Art. 146. — L'ufficio di esportazione, quando debba restituire una cosa per cui si è imposto il veto di esportazione, accerterà anzitutto qual sia il proprietario della cosa e a lui e non ad altri la riconsegnerà, previa notificazione nei modi di cui all'art. 53, e dei seguenti obblighi:

a) di non trasferire in niun caso la cosa all'estero;

b) di tenerla sottoposta alle norme degli articoli 5, 6, 7, 13, della legge 20 giugno 1909, n. 364, nonché delle corrispondenti disposizioni del titolo I del presente regolamento, e rispettive sanzioni civili e penali;

c) di non trasportarla da un luogo all'altro del Regno senza averne dato preavviso alla competente sovrintendenza almeno dieci giorni prima del divisato trasporto, con pieno diritto di questa a sorvegliare tutte le operazioni relative;

d) di provvedere a proprie spese ai restauri che il Ministero reputasse necessari per la conservazione della cosa.

Una copia della notificazione di cui sopra verrà rimessa al Ministero, e ad essa saranno allegate una o più fotografie eseguite a cura dell'ufficio.

Il Ministero invierà copia della notificazione alla sovrintendenza competente per ragione di materia e di territorio, affinché ne prenda speciale nota.

Art. 147. — Ove il proprietario lo preferisca potrà richiedere al Ministero che la cosa vincolata nei modi di cui all'articolo precedente sia presa in custodia, salvi i suoi diritti, in un Istituto governativo.

Il Governo non potrà rifiutarvisi.

§ 2 - *Norme particolari per l'acquisto delle cose su cui si impone il veto di esportazione*

Art. 148. — Se si tratta di cosa per cui l'ufficio di esportazione intenda porre il veto di esportazione e non ritenga di accettare il prezzo denunciato, sarà in facoltà del Ministero, su proposta dell'ufficio, di trattare bonariamente per la diminuzione del prezzo o di richiedere all'esportatore se acconsenta di addivenire al giudizio peritale a mente del comma 2 dell'art. 9 della legge.

Qualora l'esportatore accetti di addivenire alla stima, lo dichiarerà per iscritto, e indicherà uno o più periti di sua fiducia.

Il documento verrà spedito al Sovrintendente, il quale sceglierà anche da parte sua un numero di periti uguale a quello scelto dall'esportatore e stabilirà il giorno della perizia, che avrà luogo alla presenza di un delegato dell'ufficio di esportazione. L'esportatore ha diritto di assistervi.

Dei risultati sarà redatto processo verbale, sottoscritto da tutti i presenti.

Ciascuna delle parti assumerà la spesa dei propri periti.

Art. 149. — I periti, in caso di parità di voti, designeranno un arbitro. Ove non si trovino d'accordo nella designazione, stenderanno processo verbale che firmato da essi e dalle parti verrà trasmesso al primo presidente della Corte d'appello, il quale provvederà alla designazione.

Art. 150. — I periti porranno a base della stima il prezzo della cosa all'interno del Regno.

Ove il loro giudizio sia accettato dall'esportatore, questi lo dichiarerà in una domanda in carta da bollo da lire una, che invierà all'ufficio di esportazione insieme con gli atti del giudizio arbitrale in originale, o in copia autenticata.

L'ufficio, pel tramite del sovrintendente, rimetterà gli atti al Ministero insieme al suo parere.

Art. 151. — Ove il Ministero acquisti la cosa, varranno le norme degli artt. 141 e 143. In caso contrario il Ministero autorizzerà l'ufficio a rilasciarla al proprietario, coi vincoli di cui all'art. 146.

Sezione V - *Licenza di esportazione*

§1 - *Accertamento e liquidazione della tassa*

Art. 152. — Per tutte le cose per le quali non si reputò di esercitare il diritto di acquisto o non fu imposto veto di esportazione, si rilascerà licenza di esportazione, previo pagamento della tassa progressiva.

L'accertamento della tassa seguirà sulla base del prezzo dichiarato dall'esportatore. Ove l'ufficio di esportazione ritenga non accettabile tale prezzo procederà a stima dell'oggetto.

Qualora l'esportatore non creda di accettare i risultati della stima fatta dall'ufficio, questo provocherà il parere di una Commissione arbitrale, che verrà nominata come la Commissione dei periti agli articoli 148 e 149 del presente regolamento, e accerterà il valore della cosa.

Il giudizio degli arbitri sarà, a termini dell'art. 10 della legge, definitivo e non soggetto a richiamo, così da parte dell'esportatore come del Governo.

Accertato il valore della cosa nei modi di cui sopra, l'ufficio liquiderà la tassa, giusta la tabella contenuta nell'art. 41 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

§ 2 - *Emissione della licenza di esportazione*

Art. 153. — A cura dell'ufficio di esportazione la somma liquidata per la tassa verrà segnata, in base al valore dichiarato o accertato, nell'apposita colonna della denuncia per la esportazione, con speciale avvertenza della circostanza se venne accettato il valore dichiarato dall'esportatore o se esso fu accertato dall'ufficio ovvero dalla Commissione peritale.

L'esportatore pagherà la tassa al funzionario a ciò addetto presso l'ufficio di esportazione o la biblioteca. Sulla consegna della bolletta comprovante la tassa pagata verrà rilasciata la licenza di esportazione, alla quale verrà applicata una marca da bollo da una lira.

Una sola licenza è sufficiente per qualunque numero di colli, purché spediti da una stessa persona a un unico destinatario.

La licenza non varrà se non per il mittente, il destinatario e la destinazione per cui fu emessa, e per un solo mese dalla sua data, entro il quale termine i colli debbono essere presentati alla dogana di confine indicata nella denuncia.

Per giustificati motivi il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato dal Ministero su domanda, in carta legale, dell'esportatore.

Art. 154. — Prima che l'ufficio le consegni all'esportatore, le casse vengono chiuse, legate e assicurate coi piombi.

Insieme con la licenza e con le casse l'ufficio consegnerà all'esportatore il secondo esemplare della denuncia.

Sarà applicata ad essa una marca da bollo da lire 1. Recherà ad ogni pagina scritta, il bollo dell'ufficio e le firme dei funzionari che hanno fatta la stima. Nella pagina destinata alle osservazioni dell'ufficio o della biblioteca in luogo del giudizio tecnico che deve rimanere riservato (e sara perciò limitato al primo esemplare della denuncia), saranno specificati i contrassegni della legatura e delle sigillature dei colli, il numero e il posto preciso dei piombi.

Sono a carico dell'esportatore le spese di bollo alle denuncie e alle licenze di esportazione, di facchinaggio, di materiale per la legatura e per gl'involti e di sigillatura dei piombi, per la quale sarà riscosso un diritto di lire una.

Capo III

DELLA ESPORTAZIONE DELLE COSE SOGGETTE A CERTIFICATO DI NULLA OSTA

Art. 155. — Lo speditore di cose soggette a semplice nulla osta, nel presentarle esibirà in triplice copia, scritta sui moduli a ciò destinati e gratuitamente forniti dall'ufficio, la relativa denuncia, indicando:

a) nome, cognome e domicilio del proprietario, nonché dell'esportatore, quando questi sia persona diversa dal proprietario;

b) luogo di destinazione delle cose e via che debbono percorrere per giungere al confine italiano;

c) nome, cognome e domicilio del destinatario;

d) numero d'ordine dei colli, marca e contrassegni, peso denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;

e) natura e sommaria descrizione delle cose;

f) dichiarazione che trattasi esclusivamente di oggetti artistici contemporanei.

La denuncia sarà firmata dallo speditore. Quando questi sia una ditta firmerà chi giuridicamente ne ha la rappresentanza.

Qualora nella denuncia manchi taluna delle indicazioni e dichiarazioni di cui al primo comma del presente articolo, o vi siano nelle tre copie alterazioni o cancellature di qualunque genere, la denuncia non verrà accettata.

Art. 156. — Nella verifica dei colli si seguiranno le norme degli articoli 136, 137 primo comma e 138 del presente regolamento. La verifica medesima potrà, anche seguire da parte di un solo funzionario.

Quando nella verifica si riscontri che per un mero equivoco e in piena buona fede fu denunciato per moderno un oggetto antico, l'esportatore dovrà sostituire la denuncia di cui al presente articolo con quella dell'art. 134.

Ove il caso di cui al precedente comma si verifichi presso uno degli uffici speciali creati in virtù dell'art. 46 della legge 27 giugno 1907, n. 386, la cassa chiusa, legata e sigillata coi piombi verrà, a spese dell'interessato, inviata all'ufficio di esportazione da lui designato.

Art. 157. — Verificati i colli e trovatili conformi alla denuncia, verrà rilasciato il certificato di nulla osta.

Per gli ulteriori atti si seguiranno le disposizioni del capo successivo del presente regolamento.

Capo IV

OPERAZIONI DOGANALI

Art. 158. — Alla dogana di confine lo speditore o il suo rappresentante esibirà, oltre la licenza di esportazione o il certificato di nulla osta, la denuncia relativa, la quale servirà di riscontro nella visita doganale.

Se lo speditore avesse smarriti tali documenti dovrà richiederne copia conforme all'ufficio da cui furono rilasciati.

Intanto le cose saranno trattenute in dogana, e i diritti di magazzinaggio saranno a carico dell'interesso.

Art. 159. — La visita dei colli contenenti oggetti sottoposti all'obbligo della licenza di esportazione o del certificato di nulla osta, non può essere effettuata che presso le dogane di confine.

È fatta eccezione pei colli appartenenti ai capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la R. Corte o presso la Santa Sede, per i quali le operazioni doganali si compiranno presso la dogana di Roma, e saranno quindi esenti da visita al confine.

Art. 160. — Nei casi in cui siano presentati alla dogana, non muniti dei documenti prescritti, colli contenenti cose, di cui il contenuto sia esattamente dichiarato, e non ricorrano gli estremi richiesti pel contrabbando, la dogana inviterà l'interessato a sborsare le spese per l'invio di essi al più vicino ufficio di esportazione, o biblioteca, o ad altro a scelta dell'interessato, ove questi dovrà compiere tutte le operazioni indicate nei casi precedenti.

L'invio sarà fatto a rischio e pericolo dell'esportatore, dalla dogana, che apporrà sui colli i suoi piombi e ne darà avviso all'ufficio o alla biblioteca.

I diritti di magazzinaggio sono a carico dell'interessato.

Ove questo si rifiuti a sborsare le spese per l'invio di cui sopra, la dogana spedirà i colli in porto assegnato e a rischio e pericolo dell'interessato, al r. museo o galleria o biblioteca più vicina, dove senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione saranno ritenuti e non verranno restituiti al proprietario che contro il pagamento di tutte le spese e diritti.

Art. 161. — Ove nella visita doganale nessuna irregolarità si riscontri, i ricevitori doganali, ritirata la licenza o il certificato di nulla osta e l'esemplare della denuncia, consegneranno all'interessato la consueta bolletta doganale.

La licenza di esportazione o il certificato di nulla osta verranno controfissati alla matrice di quest'ultima.

Le denuncie, conservate a parte, saranno spedite trimestralmente al Ministero della istruzione pubblica.

Capo V

DELLE SPEDIZIONI PER PACCO POSTALE O IN SCATOLETTA CON VALORE DICHIARATO

Art. 162. — Per le spedizioni all'estero da farsi per pacco postale o in scatoletta con valore dichiarato, la denuncia e la relativa licenza di esportazione o certificato di nulla osta dovranno riferirsi ad un solo pacco o ad una sola scatoletta.

La tassa di esportazione dev'essere preventivamente pagata. A tergo della licenza l'agente di riscossione apporrà il bollo di ufficio e indicherà l'ammontare della somma riscossa.

All'ufficio postale l'esportatore presenterà, debitamente legato e piombato giusta l'art. 154, il pacco o la scatoletta da spedirsi, ed insieme la licenza di esportazione, od il nulla osta, o la denuncia.

I detti documenti accompagneranno il pacco o la scatoletta fino alla dogana di confine, dove gli impiegati doganali se ne serviranno per il riscontro degli oggetti, dopodiché restituiranno la denuncia al Ministero.

L'ufficiale postale, prima di accettare la spedizione del pacco o della scatoletta, e la dogana di confine, prima di ammetterlo in libera pratica, dovranno assicurarsi che a tergo della licenza si trovi indicato l'ammontare della tassa riscossa e che per l'invio di materiale bibliografico, previsto nel penultimo comma dell'art. 131, il mittente abbia apposto e sottoscritto sulla dichiarazione doganale la clausola che non è intervenuta la notificazione dell'importante interesse ai sensi dell'art. 5 della legge 20 giugno 1909.

Art. 163. — Le dogane di confine sequestreranno i pacchi e le scatolette con valore dichiarato il cui contenuto debba intendersi falsamente denunciato a termini del presente regolamento senza pregiudizio delle pene comminate dal testo unico delle leggi postali, approvato col R.D. 24 dicembre 1899, n. 501, e, ove sia il caso, della maggior pena per contrabbando.

Capo VI

ESPORTAZIONE TEMPORANEA - CABOTAGGIO E CIRCOLAZIONE

Sezione I - *Esportazrone temporanea*

Art. 164. — La esportazione temporanea sarà permessa, previa licenza mediante denuncia, agli uffici di esportazione o alle biblioteche a modo delle esportazioni ordinarie. Nella denuncia l'interesato dichiarerà che chiede di esportare all'estero per un periodo di tempo che determinerà in numero di anni o di mesi.

Potra essere vietata la esportazione temporanea nei medesimi casi in cui è vietata la esportazione definitiva. Ugualmente potrà esercitarsi dal Governo il diritto di acquisto.

Nei casi però in cui si conceda la licenza, la tassa verrà riscossa a solo titolo di deposito cauzionale e di esso sarà rilasciata speciale bolletta di quietanza, che verrà unita alla licenza.

Art. 165. — All'atto dell'esportazione temporanea le dogane di confine ritireranno solo le denuncie, lasciando la licenza all'esportatore.

I termini di validità della licenza potranno, per giustificati motivi e su domanda dell'interessato, essere prorogati dal Ministero.

All'atto della reimportazione le cose dovranno essere presentate a un ufficio doganale di confine che potrà anche essere diverso da quello di uscita, purché quest'ultimo sia stato preavvertito in tempo pel trasferimento dei documenti.

La dogana, compiuta una prima verifica con la scorta della denuncia, già ritirata all'uscita degli oggetti, suggellerà i colli coi propri piombi e li spedirà a spese dell'interessato all'ufficio di esportazione o alla biblioteca da cui sarà stata rilasciata licenza all'interessato, a tergo del qual documento, che resterà tuttavia in possesso dell'interessato, il ricevitore indicherà il giorno della reimportazione degli oggetti, il peso e i contrassegni dei colli. Farà uguale annotazione nella denuncia, che sarà mandata al Ministero della istruzione.

L'ufficio destinatario ritirerà la licenza, compirà la verifica definitiva, e, trovando tutto in regola, rilascerà le cose e informerà il Ministero, il quale provvederà al rimborso della tassa.

Ove l'interessato lo richieda, la verifica dell'ufficio di esportazione potrà essere eseguita al confine, osservando quanto è disposto nel comma quarto dell'art. 133 del presente regolamento.

Art. 166. — Se all'atto della reimportazione i documenti presentati alla dogana saranno incompleti o irregolari, o gli oggetti non verranno reimportati entro il termine fissato, l'esportatore perderà il diritto a ripetere la tassa.

La presentazione di oggetti diversi da quelli per cui fu concessa la licenza di esportazione temporanea sarà considerata e punita come contrabbando, a mente del primo comma dell'art. 126 della legge doganale.

Art. 167. — Le disposizioni degli articoli precedenti nulla mutano a quelle vigenti agli etfetti doganali, per i quali l'esportazione temporanea resta limitata al periodo di due anni.

Sezione II - *Cabotaggio e circolazione.*

Art. 168. — La spedizione da un luogo all'altro dello Stato delle cose di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per via di mare attraverso un tratto di territorio estero o attraverso i fiumi o laghi promiscui, è vincolata a licenza di un ufficio di esportazione o di una r. biblioteca.

Ove si tratti di cosa per cui, a giudizio dell'ufficio o della biblioteca, non sarebbe da imporre veto di esportazione né proporre diritto di acquisto, la licenza verrà subordinata al deposito cauzionale del prezzo della tassa che sarebbe dovuta qualora la cosa fosse esportata all'estero. La somma depositata non verrà messa in contabilità dall'agente delegato alla riscossione, e verrà restituita non appena venga rimessa all'ufficio di esportazione di partenza la licenza da esso rilasciata, con l'annotazione di altro ufficio di esportazione o direzione di r. galleria o museo o biblioteca che la cosa pervenne al luogo di destinazione in Italia.

In tutti gli altri casi e quante volte l'ufficio lo ritenga opportuno o il proprietario lo richiegga, la cosa verrà spedita direttamente all'indirizzo di destinazione, a cura dell'ufficio e a rischio e spese del proprietario.

Per gli oggetti sottoposti a un semplice nullaosta basterà la presentazione all'ufficio per ottenere il relativo permesso.

Ove lo speditore lo richiegga, la licenza verrà rilasciata nel giorno medesimo in cui la cosa è presentata, ovvero, ammenoché gravi esigenze di servizio lo impediscano, nel giorno successivo in cui funziona l'ufficio, sempreché siano state anticipate le spese per la spedizione o versato il deposito cauzionale.

Capo VII

IMPORTAZIONE TEMPORANEA

Art. 169. — Le cose importate dall'estero potranno essere riesportate a mente dell'art. 11 della legge senza pagamento della tassa progressiva.

Il documento autentico, che, secondo l'articolo citato, deve comprovare l'avvenuta importazione, sarà il certificato di importazione temporanea rilasciato dagli uffici di esportazione o dalle biblioteche a mente degli articoli seguenti, né vi si potrà supplire con nessun altro documento o prova equivalente.

Art. 170. — All'atto dell'importazione temporanea, le cose a cui si vuole applicare il beneficio della legge dovranno essere presentate alla dogana per le operazioni di sua competenza, compiute le quali ed eseguito il pagamento dei dazi doganali di confine, essa suggellerà coi propri piombi i colli e li spedirà a spese dell'interessato all'ufficio di esportazione o alla biblioteca che l'importatore indicherà.

I colli saranno accompagnati da una domanda per ottenere il certificato di importazione, sulla qual domanda saranno specificate e descritte le cose contenutevi.

L'ufficio provvederà alla verifica, aggiungendo sulla domanda tutte quelle caratteristiche particolarità descrittive che l'importatore avesse tralasciate, o che fossero necessarie per identificare quando che sia le cose importate. Rilascerà quindi il certificato di importazione temporanea, dopo averne preso nota nel registro analogo e sulla domanda.

I capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la r. corte e presso la Santa Sede otterranno il certificato d'importazione temporanea, in base alla semplice domanda presentata all'ufficio di esportazione. La verifica degli oggetti temporaneamente importati potrà aver luogo anche fuori d'ufficio, analogamente al disposto dell'articolo 133 ultimo comma

Art. 171. — Per le cose provenienti a mezzo di pacco postale il certificato d'importazione temporanea potrà essere concesso dall'ufficio di esportazione su richiesta dell'interessato, anche quando l'invio sia stato fatto direttamente all'ufficio della dogana, purché:

a) il pacco abbia ancora integri i suggelli;

b) dai timbri o da altri documenti postali o doganali risulti che non è stato ricevuto dal destinatario da oltre 15 giorni;

c) siano stati pagati i dazi doganali di confine;

d) il pacco corrisponda per peso, dimensioni e volume alle indicazioni risultanti dai documenti postali e doganali.

Nel certificato d'importazione temporanea che verrà rilasciato, si farà esplicita annotazione delle circostanze di cui sopra.

Nei casi di cui sopra, l'operazione eseguita presso l'ufficio di esportazioni o la biblioteca terrà luogo di operazione doganale.

Art. 172. — Il certificato ha la durata di cinque anni dal giorno del suo rilascio. Se entro il detto termine esso non è rinnovato, l'importatore si intenderà decaduto di ogni diritto.

Potrà l'interessato richiedere al Ministero, con domanda su carta da bollo di una lira, che il detto certificato sia rinnovato per cinque anni, e così di seguito, alle rispettive scadenze. Il Ministero, accertatosi della identità della cosa, autorizzerà la proroga del permesso.

Art. 173. — Chi voglia riesportare le cose temporaneamente importate dovrà presentarle al medesimo ufficio di esportazione o alla medesima biblioteca a cui furono presentate all'atto dell'importazione. Dovrà farne denuncia nei modi prescritti per l'esportazione ordinaria, unendo però alla denuncia il certificato d'importazione temporanea, e le lettere ministeriali che ne autorizzino le eventuali proroghe.

L'ufficio avrà cura di eseguire i più accurati riscontri per accertare l'identità della cosa.

Quando si riesportino tutte le cose per cui fu rilasciato il certificato di importazione temporanea, l'ufficio o la biblioteca ritirerà questo documento; in caso contrario lo restituirà all'interessato dopo avere indicato a tergo di esso la notizia dell'avvenuta riesportazione parziale, richiamando il numero e la data del certificato di licenza rilasciata.

Art. 174. — Per i permessi di importazione temporanea rilasciati prima del 20 giugno 1909, restando, a norma dell'art. 11 della legge, salvi i diritti acquisiti avanti alla promulgazione di essa, gli uffici di esportazione e le dogane si atterranno alle norme di cui agli articoli da 305 a 308 del R.D. 17 luglio 1904, n. 431.

Capo VIII

CONTRABBANDO

Art. 175. — Quando si faccia o si tenti la esportazione, senza previa presentazione alla dogana, di cose per cui sia necessaria licenza di esportazione o certificato di nulla osta, gli agenti scopritori fermeranno gli oggetti e li porteranno al più vicino ufficio doganale, il quale eleverà verbale di contravvenzione, trattenendo gli oggetti. Eleverà pure verbale di sequestro quando tali cose gli siano state presentate, ma non corrispondenti per qualità e per quantità alla dichiarazione,

ovvero con dichiarazione falsa, o nascoste o frammiste ad oggetti di altro genere in modo da far presumere il proposito di sottrarle all'applicazione delle norme sull'esportazione.

Di questo verbale vengono fatte due copie: una è ritenuta dall'ufficio doganale, l'altra è inviata, insieme con le cose sequestrate, al più vicino ufficio di esportazione. Una terza copia è consegnata, qualora lo richiegga, all'esportatore.

Art. 176. — L'ufficio di esportazione esamina se le cose siano soggette a licenza di esportazione o solamente sottoposte a certificato di nulla osta. Nel primo caso ne dà immediata notizia all'ufficio doganale, facendogli conoscere l'ammontare della tassa di esportazione che si sarebbe ritenuta applicabile. L'ufficio doganale, considerate in contrabbando le cose e valendosi degli elementi risultanti dal verbale di sequestro, eleverà verbale di contravvenzione, nelle forme indicate agli articoli 344, 345 e 346 del regolamento 13 febbraio 1896, n. 65, per la esecuzione della legge doganale, con l'avvertenza che, oltre alle copie ivi prescritte, se ne farà un'altra da inviarsi direttamente al Ministero della pubblica istruzione.

Ove invece le cose siano soltanto sottoposte a certificato di nulla osta l'ufficio di esportazione dandone notizia alla dogana la inviterà a non dare ulteriore corso alla pratica. Le cose, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione, rimarranno in deposito presso il R. ufficio di esportazione o l'Istituto governativo che questo stimerà più idoneo, sino a quando il proprietario non le reclami, pagando in pari tempo tutte le spese occorse per magazzinaggio, trasporto, ecc.

Art. 177. — Nel caso in cui alcuno tentasse esportare fraudolentemente valendosi di documenti contraffatti e alterati in qualsiasi modo, ovvero con cassa sostituita o di cui apparissero rimosso o cambiato il coperchio o alcuno dei lati, la dogana, sequestrate le cose in esportazione e dichiarato il contrabbando, redigerà verbale e deferirà l'esportatore al Procuratore del Re per l'applicazione, oltre quelle del contrabbando, delle maggiori pene stabilite, nei singoli casi, dal codice penale. Ugualmente procederà nel caso in cui nei colli fossero, a scopo di praticare sostituzioni, manomessi i piombi o la legatura.

Copia del verbale, redatto dalla dogana, e degli atti relativi verrà rimessa al Ministero della istruzione».

— Per il testo del capo IV della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'àrt. 11.

Nota all'art. 13:

— Il regolamento CEE n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77 del 31 marzo 1993.

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art. 12.

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 35 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1089 dell'8 agosto 1939, si veda in nota all'art. 11.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, concernente le «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 31 ottobre 1963.

— L'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 31 ottobre 1963, dispone:

«Art. 36 *(Dichiarazione di notevole interesse storico)*. — È compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi».

Nota all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.

Note all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.

— Per il testo dell'art. 36, comma 2, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.

— Per il testo dell'art. 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si veda in nota all'art. 17.

Nota all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.

Nota all'art. 21:

— Per il testo degli articoli 35 e 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.

Note all'art. 22:

— Per il testo degli articoli 35, commi 1, 2 e 3, e 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.

— L'art. 65 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1939, dispone:

«Art. 65. — Se la cosa, temporaneamente esportata a sensi degli articoli 40 e 41, non viene reimportata nel termine prescritto, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione.

La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richiesta dell'interessato, conceda la trasformazione temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento».

Note all'art. 23:

— Per il testo dell'ar. 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.

— L'art. 99, comma 2, numeri 1) e 2), del codice penale, dispone:

«Art. 99 *(Recidiva)*. — Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino a un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino a un terzo:

1. se il nuovo reato è della stessa indole;

2. se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3. se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà, e nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato».

Nota all'art. 24:

— Per il testo degli articoli 38, 41 e 42 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.

Note all'art. 26:

— L'art. 2 della legge 27 giugno 1985, n. 332, concernente «Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 4 luglio 1985, dispone:

«Art. 2. — In attesa della rideterminazione delle tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il comitato di cui alla presente legge, le tasse d'ingresso attualmente in vigore sono duplicate».

— L'art. 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1991, n. 11, dispone:

«Art. 3. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 2 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché all'espropriazione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1».

98G0136

LEGGE 8 aprile 1998, n. **89**.

Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo

1. La durata in carica della comissione per il contenzioso, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1998. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998.

Art. 2.

Provvidenze per i profughi

1. Le disposizioni relative alle provvidenze in favore dei profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata ed integrata dagli articoli 2 e 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, e successivamente dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

Art. 3.

Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e della minoranza slovena in Italia

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000. A tale scopo è autorizzata, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, la spesa di lire 8.000 milioni per lo stanziamento a favore della minoranza slovena in Italia, di cui al comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 19 del 1991, e di lire 8.000 milioni per lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui al comma 2 del medesimo articolo 14.

2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, di cui al comma 2 dell'articolo 14 della citata legge n. 19 del 1991, sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro 45 giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuarsi nel campo scolastico, culturale, dell'informazione, nonché socio-economico, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Al complessivo onere di lire 16.950 milioni per l'anno 1998 e di lire 16.600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.950 milioni nel 1998, 8.600 milioni nel 1999 e 8.600 milioni nel 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 8.000 milioni per ciascun anno del triennio, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Conservazione di somme in bilancio

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui, in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, e 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.

2. Le somme iscritte in conto residui al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1997, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.

Art. 6.

Sanatoria

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380, recante proroga del termine per la presentazione da parte di operatori nel settore chimico dei dati e delle informazioni previsti dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n. 93.

2. Non sono punibili i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 6 della citata legge n. 496 del 1995 che abbiano presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 dicembre 1997 i dati e le informazioni richiesti dall'articolo VI, e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche, della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo elle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi del'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle guali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 543 del 1993 è il seguente:

«Art. 1. — Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non più di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica degli appalti di opere, forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonché dell'attività in favore dei Paesi in via di sviluppo, svolta da organizzazioni non governative ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione.

2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso:

a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;

b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli stanziamenti previsti;

c) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le valutazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, nonché a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno;

d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate in vista di soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo delegati.

3. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, essa è tenuta a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria ordinaria, nonché al procuratore generale della Corte dei conti.

4. La commissione dura in carica un anno e trasmette al Ministro degli affari esteri e alle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia i risultati finali della propria attività».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 763/1981 (Normativa organica per i profughi) è il seguente:

«Art. 5 *(Indennità di sistemazione e contributo alloggiativo).* — Ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 1 spetta una indennità di L. 500.000 pro capite.

L'indennità è corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire al residenza.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita oltre tre mesi dalla data di partenza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio né è dovuta quando la indennità venga richiesta dai profughi oltre tre mesi dall'inizio della residenza o dalla data di nascita dei figli nati in Italia.

Ai profughi che ne facciano richiesta è concesso, ai sensi del successivo art. 9, un contributo straordinario pro capite di L. 8.000 giornaliere per quarantacinque giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione.

L'indennità di cui al primo comma ed il contributo straordinario di cui al quarto comma sono annualmente aggiornati in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operatori ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni».

— Il testo degli articoli 2 e 8 della legge n. 344/1994 (Provvedimenti a favore dei profughi italiani) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 2 *(Provvidenze economiche)*. — 1. L'indennità di sistemazione e il contributo straordinario procapite, di cui all'art. 5 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, sono elevati rispettivamente a L. 4.000.000 una tantum e a L. 40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi.

2. La dichiarazione prevista dall'art. 9, comma secondo, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390».

«Art. 8 *(Reinsediamento)*. — 1. Una indennità una tantum di importo pari a quella prevista dall'art. 2 è corrisposta dal Ministro degli affari esteri ai profughi ai fini del loro reinsediamento nel Paese di provenienza, ove questo avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato di necessità e previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno da parte del Ministero dell'interno. In tale caso il Ministero degli affari esteri ne cura il rientro a proprie spese dai luoghi di attuale dimora».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 19 del 1991 riguardante lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale delle regioni Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Bolzano e delle aree limitrofe:

«Art. 14. — 1. In attesa dell'approvazione di una legge organica di tutela della minoranza slovena in Italia, alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato, per il periodo 1991-1993, un contributo speciale di lire 24 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia. A tal fine, la regione consulta le istituzioni, anche di natura associativa della minoranza slovena.

2. In attesa dell'approvazione di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni italiane in Jugoslavia, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per ciascun anno da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti».

Note all'art. 5:

— La legge n. 212 del 1992 reca: «Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale».

— La legge n. 388 del 1993, reca: «Ratifica ed esecuzione: *a)* del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana nell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; *b)* dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; *c)* dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'avvocato di cui alla lettera *b)*; tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990».

— La legge n. 579 del 1994 reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993».

Note all'art. 6:

— Il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380 reca: «Proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte degli operatori nel settore delle armi chimiche». Poiché tale decreto non è stato convertito nei termini costituzionalmente previsti, la presente norma tende a salvaguardare gli effetti.

— Si trascrive, il testo dell'art. 6 della legge n. 496/1995, ruguardante la ratifica della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio, ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, Parigi 13 gennaio 1993:

«Art. 6. — 1. Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industri, del commercio e dell'artigianato, i dati e le informazioni richiesti dall'art. VI e dall'annesso sulle verifiche della convenzione di cui all'art. 1 tutti i soggetti che:

a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione i composti chimici elencati nelle tabelle 1 e 2 dell'annesso sui composti della convenzione;

b) producono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

c) svolgono le attività elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa.

2. Le informazioni e i dati utili ai fini delle dichiarazioni iniziali debbono essere forniti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dai soggetti di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità e procedure prescritte dalla commissione preparatoria dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche: essi saranno aggiornati alle scadenze che saranno stabilite nel decreto interministeriale di cui all'art. 15».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2911):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 2 dicembre 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 15 dicembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 gennaio 1998 ed approvato il 28 gennaio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4523):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 febbraio 1998, con pareri delle commissioni, I, II, IV, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 10, 19 e 26 marzo 1998.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 1° aprile 1998, con parere delle stesse commissioni.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa e approvato il 2 aprile 1998.

98G0152

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1998, n. 90.

Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 93/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 38 e l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;

Vista la direttiva 92/32/CEE, del Consiglio del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose;

Vista la direttiva 91/410/CEE, della Commissione del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 256;

Vista la direttiva 93/67/CEE, della Commissione del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE;

Vista la direttiva 93/90/CEE, della Commissione del 29 ottobre 1993, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE;

Vista la direttiva 93/105/CE, della Commissione del 25 novembre 1993, che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE;

Vista la direttiva 96/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 67/548/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: «preparati» sono inserite le seguenti: «allorché tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario»;

b) al comma 2, lettera *h)*, il secondo periodo è soppresso.

Art. 2.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, dopo la parola: «sostanza» e dopo la parola: «monomeriche» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

b) al comma 2, lettera *c)*, le parole: «sono infiammabili» sono sostituite dalle seguenti: «si infiammano».

Art. 3.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parola: «rischio» è sostituita dalla seguente: «pericolo».

Art. 4.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «all'articolo 13», le parole: «comma 5» sono soppresse;

b) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* sono state notificate all'unità di notifica ai sensi del presente decreto;».

Art. 5.

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: «soggetti», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

b) al comma 3, le parole: «dal notificante» sono sostituite dalle seguenti: «dal fabbricante, dall'importatore».

Art. 6.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le parole: «ciascuno dei» sono sostituite dalle seguenti: «tutti i».

Art. 7.

1. All'articolo 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *e)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali sostanze sono quelle elencate

in allegato *A*; con decreto del Ministro della sanità si provvede ad integrare tale allegato in conformità alle integrazioni disposte in sede comunitaria»;

b) al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* i polimeri, ad eccezione di quelli contenenti 2 per cento o più, in forma legata, di una sostanza non inclusa nell'EINECS;».

Art. 8.

1. All'articolo 16, comma 11, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le parole: «comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

Art. 9.

1. All'articolo 17, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, dopo la parola: «risultati», la virgola è soppressa.

Art. 10.

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parola: «prima» è soppressa.

Art. 11.

1. Alla tabella *B*, parte *B*, punto 4.2, le parole: «Tabella I» sono sostituite dalle seguenti: «Tabella *B*».

Art. 12.

1. All'allegato *A* al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, nella parentesi, le parole: «articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 13».

2. All'allegato II del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, nel titolo, la parola: «rischio» è sostituita dalla seguente «pericolo».

3. All'allegato VII, parte D, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera C, terzo capoverso, le parole: «paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

b) alla lettera C.1.1, punto 3.6.1, primo capoverso, le parole: «paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1994.

— L'art. 1, comma 5, e l'art. 38 della suddetta legge così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. - 4. *(Omissis).*

5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4».

«Art. 38 *(Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose: criteri di delega).* — 1. L'attuazione della direttiva 92/32/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricomprendere in un unico testo, conformemente all'impostazione della direttiva 92/32/CEE, la disciplina di livello legislativo concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose nonché i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente relativi alle sostanze notificate, con conseguente abrogazione della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, e dei decreti del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e 20 febbraio 1988, n. 141;

b) prevedere che al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati alla direttiva 67/548/CEE si provveda con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali degli Stati membri per il proprio recepimento. Il predetto criterio dovrà essere applicato anche alle direttive comunitarie già emanate ma non ancora recepite nell'ordinamento italiano;

c) prevedere che le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della sanità e dall'Istituto superiore di sanità siano poste a carico delle imprese notificatrici di nuove sostanze chimiche, secondo le tariffe e le modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, riguarda:

«Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose».

— La direttiva 92/32/CEE è pubblicata in GUCE L 154 del 5 giugno 1992.

— La direttiva 67/548/CEE è pubblicata in GUCE L 196 del 16 agosto 1967.

— La legge 29 maggio 1974, n. 256, riguarda: «Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi».

— La direttiva 93/67/CEE è pubblicata in GUCE L 227 dell'8 settembre 1993.

— La direttiva 93/90/CEE è pubblicata in GUCE L 277 del 10 novembre 1993.

— La direttiva 93/105/CEE è pubblicata in GUCE L 294 del 30 novembre 1993.

— La direttiva 96/56/CEE è pubblicata in GUCE L 236 del 18 settembre 1996.

Note all'art. 1:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, vedi nelle note alle premesse.

— Si riporta, di seguito, l'art. 1, commi 1 e 2, come modificati del presente decreto:

«Art. 1 *(Campo di applicazione).* — 1. Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* e *c)*, anche se contenute in preparati *allorché tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario:*

a) la notifica;

b) la valutazione dei rischi che le sostanze notificate possono presentare per l'uomo e per l'ambiente;

c) la classificazione, l'imballaggio e l'etichettura delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente.

2. Le norme del presente decreto non si applicano alle sostanze ed ai preparati seguenti che, allo stato finito, sono destinati all'utilizzatore finale:

a) specialità medicinali ad uso umano o ad uso veterinario;

b) prodotti cosmetici;

c) miscele di sostanze in forma di rifiuti;

d) prodotti alimentari;

e) alimenti per animali;

f) antiparissatari;

g) sostanze radioattive;

h) altre sostanze o preparati per i quali esistono procedure comunitarie di notifica o di approvazione sulla base di requisiti equivalenti a quelli stabiliti dal presente decreto».

Nota all'art. 2:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, vedasi nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 2, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivati dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e senza modificare la loro composizione;

b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze;

c) polimero: una sostanza, composta di molecole caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche, che comprenda una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unità monomerica o altro reagente e sia costituita da meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Tali molecole debbono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Nel contesto di tale definizione per «unità monomerica» si intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero;

d) notifica: gli atti, con le informazioni richieste, presentati, all'unità di notifica di cui all'art. 27 o all'autorità competente di altro Stato membro dell'Unione europea, dal notificante quale definito alla lettera *i)*;

e) immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e, in ogni caso, l'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea;

f) ricerca e sviluppo scientifici: la sperimentazione scientifica o le analisi o le ricerche chimiche effettuate in condizioni controllate, comprese la determinazione delle proprietà intrinseche, degli effetti e dell'efficacia, nonché le ricerche scientifiche relative allo sviluppo del prodotto;

g) ricerca e sviluppo di processo: ogni ulteriore sviluppo di una sostanza nel corso del quale i settori di applicazione della sostanza stessa vengono controllati utilizzando impianti pilota o prove di produzione;

h) EINECS (Inventario Europeo delle Sostanze Commerciali Esistenti): l'inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981;

i) notificante: la persona che presenta la notifica di cui al punto *d)*, che può essere:

1) per le sostanze fabbricate nell'Unione europea, il fabbricante che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o incorporata in un preparato;

2) per le sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea, la persona stabilita nell'Unione europea che sia responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di una sostanza, in quanto tale o incorporata in un preparato, o la persona stabilita nella comunità, che, allo scopo di presentare una notifica per una determinata sostanza immessa sul mercato comunitario, in quanto tale o incorporata in un preparato, è designata dal fabbricante come suo unico rappresentante.

2. Ai sensi del presente decreto sono considerati pericolosi le sostanze ed i preparati:

a) esplosivi: le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento;

b) comburenti: le sostanze ed i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;

c) estremamente infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con i punto di infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente *si infiammano* a contatto con l'aria;

d) facilmente infiammabili:

1) le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi;

2) le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente di accensione;

3) le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto d'infiammabilità è molto basso;

4) le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose;

e) infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità;

f) molto tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;

g) tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;

h) nocivi: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;

i) corrosivi: le sostanze ed i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

l) irritanti: le sostanze ed i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

m) sensibilizzanti: le sostanze ed i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche;

n) cancerogeni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza;

o) mutageni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

p) tossici per il ciclo riproduttivo: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili;

q) pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati che, qualora si diffondano nell'ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati differiti per una o più delle componenti ambientali».

Nota all'art. 3:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 4, comma 3, come modificato dal presente decreto:

«3. Per le sostanze elencate nell'allegato I, devono essere utilizzate la classificazione e l'etichettatura armonizzate ivi indicate; per determinare sostanze pericolose sono riportati anche i limiti di concentrazione ed eventuali altri parametri atti ad identificare il *pericolo* per la salute umana o per l'ambiente dei preparati contenenti le suddette sostanze che contengano come impurezza altre sostanze pericolose».

Nota all'art. 4:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 5, comma 1, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Obblighi generali)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 13, le sostanze in quanto tali o contenute in preparati, possono essere immesse sul mercato soltanto se sono state rispettate le disposizioni relative alle schede informative in materia di sicurezza di cui all'art. 25 e se le sostanze stesse:

a) *sono state notificate all'unità di notifica ai sensi del presente decreto;*

b) sono state imballate ed etichettate conformemente agli articoli 19, 20, 21 e 22, nonché ai criteri di cui all'allegato VI ed ai risultati delle prove previste dagli allegati VII e VIII, salvo se trattasi di preparati per i quali altre normative prevedono disposizioni specifiche».

Nota all'art. 5:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 6, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Obbligo di ricerca)*. — 1. I fabbricanti, gli importatori e i distributori di sostanze pericolose che non figurano ancora nell'allegato I, ma sono incluse nell'EINECS, sono obbligati ad effettuare idonee ricerche per conoscere i dati pertinenti ed accessibili esistenti per quanto riguarda le proprietà di tali sostanze.

2. In base alle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, gli stessi soggetti *di cui al comma 1* devono imballare nonché etichettare provvisoriamente tali sostanze conformemente a quanto stabilito dagli articoli 19, 20, 21 e 22, nonché dai criteri di cui all'allegato VI.

3. Qualora per determinate sostanze iscritte nell'EINECS siano stati ottenuti dati mediante prove effettuate con metodi diversi da quelli definiti nell'allegato V, e sorgano dubbi sulla classificazione provvisoria adottata *dal fabbricante, dall'importatore* o dal distributore, fatto salvo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 32, il Ministero della sanità convoca una conferenza di servizi cui partecipano i Ministeri interessati all'attuazione del presente decreto, per valutare se i dati sono adeguati per procedere alla classificazione ed etichettatura ovvero se sono necessarie nuove prove da effettuarsi conformemente ai metodi definiti dall'allegato V; tale valutazione tiene anche conto dell'esigenza di ridurre al minimo le prove sugli animali vertebrati».

Nota all'art. 6:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 11, comma 1, come modificato dal presente decreto:

«Art. 11 *(Quantitativi per sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea)*. — 1. Qualora, per sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea, esista più di una notifica per una sostanza prodotta dallo stesso fabbricante, il quantitativo annuo e cumulativo immesso sul mercato comunitario è determinato dalla Commissione europea e dall'unità di notifica sulla base delle informazioni presentate ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 14. L'obbligo di effettuare prove supplementari ai sensi dell'art. 7, commi 4, 5 e 6, ricade su *tutti i* notificanti».

Nota all'art. 7:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 13, commi 1 e 2, come modificati dal presente decreto:

«Art. 13 *(Deroghe)*. — 1. Le disposizioni degli articoli 7, 8, 14 e 15 non si applicano alle seguenti sostanze:

a) sostanze che figurano nell'EINECS;

b) additivi e sostanze impiegati esclusivamente negli alimenti per animali;

c) sostanze impiegate come additivi nei prodotti alimentari e sostanze utilizzate esclusivamente come aromi nei prodotti alimentari;

d) ingredienti attivi utilizzati esclusivamente per le specialità medicinali ad uso umano ed a uso veterinario, con esclusione dei prodotti chimici intermedi;

e) sostanze utilizzate esclusivamente per altre categorie di prodotti per le quali esistono procedure comunitarie di notifica o di omologazione e per le quali le prescrizioni relative alle informazioni da presentare sono uguali a quelle previste dal presente decreto. *Tali sostanze sono quelle elencate in allegato* A; *con decreto del Ministro della sanità si provvede ad integrare tale allegato in conformità alle integrazioni disposte in sede comunitaria.*

2. In deroga agli articoli 7 e 8, si considerano notificate ai sensi del presente decreto allorché siano soddisfatte le relative condizioni, le seguenti sostanze:

a) *i polimeri, ad eccezione di quelli contenenti 2 per cento o più, in forma legata, di una sostanza non inclusa nell'EINECS;*

b) le sostanze immesse sul mercato in quantitativi inferiori a dieci chilogrammi all'anno per fabbricante a condizione che il fabbricante o l'importatore fornisca all'unità di notifica le informazioni previste nell'allegato VII, parte C, punti 1 e 2;

c) le sostanze immesse sul mercato in quantitativi non superiori ai cento chilogrammi all'anno per fabbricante a condizione che siano destinate esclusivamente ad attività, effettuate in condizioni controllate, di ricerca e di sviluppo scientifici;

d) le sostanze immesse sul mercato e destinate all'attività di ricerca e di sviluppo finalizzati al processo con un numero limitato di clienti registrati ed in quantitativi esigui, corrispondenti alle esigenze della ricerca e dello sviluppo finalizzati al processo, per il periodo di tempo e alle condizioni di cui al comma 5».

Nota all'art. 8:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 16, comma 11, come modificato dal presente decreto:

«11. L'unità di notifica trasmette alla Commissione europea, non appena possibile, la valutazione dei rischi di cui al *comma 3* o una sintesi della stessa».

Nota all'art. 9:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 17, comma 2, lettera *e)*, come modificato dal presente decreto:

«2. Il segreto industriale o commerciale per quanto riguarda le notifiche e le informazioni trasmesse in applicazione dell'art. 7, commi 1 e 2, nonché dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, non può essere applicato:

a) - d) (Omissis);

e) alla sintesi dei risultati delle prove tossicologiche ed ecotossicologiche».

Nota all'art. 10:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 25, come modificato dal presente decreto:

«Art. 25 *(Scheda informativa in materia di sicurezza)*. — 1. Per consentire agli utilizzatori professionali di prendere le misure necessarie per la protezione dell'ambiente, nonché della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al destinatario della sostanza stessa, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; egli è tenuto altresì a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova informazione al riguardo, una scheda aggiornata.

2. La scheda di cui al comma 1 deve essere redatta in lingua italiana, nell'osservanza delle disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, in conformità alle direttive comunitarie; la scheda deve riportare, come informazione, la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento».

Nota all'art. 11:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito la tabella B, punto 4.2., come modificata dal presente decreto:

«4.2. Se, per uno o più degli effetti indicati in *Tabella B*, parte A, il NOAEL o LOAEL non è stato determinato, la caratterizzazione del rischio relativa ad ognuno di tali effetti deve comprendere una valutazione, basata sulle informazioni quantitative e/o qualitative relative all'esposizione della popolazione in esame, della probabilità che l'effetto in questione si verifichi. Dopo aver proceduto alla valutazione, l'Unità di notifica decide quale conclusione, tra le quattro previste all'art. 34, sia di applicazione».

Note all'art. 12:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito il titolo dell'allegato *A*, come modificato dal presente decreto:

«Allegato *A (art. 13)*».

— Si riporta di seguito il titolo dell'allegato II come modificato dal presente decreto:

«Allegato II (art. 20):

simboli e indicazioni di *pericolo* delle sostanze e preparati pericolosi».

— Si riporta di seguito l'allegato VII, parte D, lettere C e C 1.1., come modificato dal presente decreto:

«C. Informazioni richieste per i fascicoli tecnici di cui all'articolo 12.

Qualora non sia tecnicamente possibile o non risulti scientificamente necessario fornire una determinata informazione, occorre addurre un'adeguata motivazione che dovrà essere sottoposta alle autorità competenti.

Per la valutazione delle proprietà del polimero si può tener conto delle informazioni disponibili relative alle proprietà del(i) monomero(i).

Fatto salvo l'art. 3, *comma 1*, le prove devono essere effettuate conformemente alle metodologie riconosciute e raccomandate dai competenti organismi internazionali, qualora tali raccomandazioni esistano.

Deve essere indicato il nome dell'ente o degli enti responsabili delle prove.

C.1. POLIMERI SOTTOPOSTI A UN INSIEME DI PROVE ORDINARIO

C.1.1. *Polimeri immessi sul mercato comunitario in quantità ⩾ 1 t/anno o in quantità ⩾ 5t;*

In aggiunta alle informazioni e alle prove di cui all'articolo 7, indicate nell'allegato VII, parte A, si richiedono le seguenti informazioni specifiche sui polimeri.

1. IDENTITÀ DELLA SOSTANZA

1.2.1. Peso molecolare medio numerico

1.2.2. Distribuzione dei pesi molecolari (DPM)

1.2.3. Identità e concentrazione dei monomeri di partenza e delle sostanze di partenza che saranno legati al polimero

1.2.4. Indicazione dei gruppi terminali, identità e frequenza dei gruppi funzionali reattivi

1.3.2.1. Identità dei monomeri non reagiti

1.3.3.1. Percentuale di monomeri non reagiti

2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA

2.1.1.5. Una dichiarazione corredata delle informazioni pertinenti che indichi se il polimero è stato sviluppato in modo da essere degradabile nell'ambiente

3. PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA

3.6.1. Estraibilità in acqua

Fatto salvo l'art. 16, *comma 1*, ulteriori prove possono essere richieste in taluni casi, ad esempio:

— fotostabilità se il polimero non è specificamente reso stabile alla luce;

— estraibilità a lungo termine (test di lisciviazione). A seconda dei risultati di questa prova, possono essere richieste caso per caso prove appropriate di lisciviazione».

98G0137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1998, n. 91.

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 12 aprile 1998;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 12 aprile 1998 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 9 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0153

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 1998.

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed in particolare l'art. 7, comma 2, secondo il quale lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti dell'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947 recante il testo vigente dello statuto dell'Unioncamere nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 gennaio 1995 recante modificazioni ed integrazioni al predetto testo;

Vista la deliberazione 27 ottobre 1997, n. 12 con la quale l'assemblea dell'Unioncamere ha apportato allo statuto dell'ente ulteriori modificazioni ritenute necessarie per adeguarlo alle nuove esigenze poste dall'ormai avviato processo di rinnovo degli organi politici;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la deliberazione 27 ottobre 1997, n. 12 dell'assemblea dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

2. Lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, recante le modifiche e le integrazioni di cui alla deliberazione citata è allegato al presente decreto.

Roma, 17 marzo 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO

STATUTO UNIONCAMERE

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.
Natura giuridica, adesioni, sede

1. L'Unione italiana delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, denominata Unioncamere, ha personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709 ed esercita in regime di autonomia funzionale le attribuzioni previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dalle altre leggi.

2. Fanno parte dell'Unioncamere le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per il tramite del competente assessore regionale.

3. Possono essere ammesse in una sezione separata le camere di commercio miste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e sede di rappresentanza e di servizio a Bruxelles.

Art. 2.
Scopi

1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio — anche in quanto autonomie funzionali a norma dell'art. 1, comma 4, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59 — e delle loro forme associative e articolazioni funzionali. Cura i rapporti del sistema con le istituzioni nazionali e internazionali e con le categorie, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate, sostiene l'attività del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete.

2. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione a organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

3. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa delle camere di commercio, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attività delle camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi di camere di commercio sia in ambito comunitario che negli altri paesi.

4. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema camerale delle linee di azione, dei programmi, dei piani e dei fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della Commissione o di altri organismi dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi.

5. L'Unioncamere, inoltre:

a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori;

b) promuove e realizza studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali;

c) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle camere di commercio e delle categorie economiche;

d) contribuisce all'attività di organismi ed enti aventi finalità di interesse per le camere di commercio e le categorie;

e) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale ed esercita le attribuzioni ad essa assegnate dalle leggi.

6. L'Unioncamere è legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative delle camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'art. 22, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché ad intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le attività del sistema camerale, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II
STRUTTURA DELL'UNIONCAMERE

Art. 3.
Organi

1. Sono organi dell'Unioncamere:
l'assemblea;
il consiglio;
il comitato di presidenza;
il presidente;
il collegio dei revisori.

2. Il consiglio, il comitato di presidenza, il presidente durano in carica due anni dalla data di elezione; la durata del collegio dei revisori è disciplinata dall'art. 2400 del codice civile. I consiglieri ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la qualifica di presidente di camera di commercio, scadono a questa data e decadono dalla carica.

3. I compensi per i componenti degli organi sono determinati ai sensi degli articoli 2389 e 2402 del codice civile.

Art. 4.
Assemblea

1. L'Assemblea dell'Unioncamere è composta dai presidenti delle camere di commercio e dall'Assessore competente della Regione Valle d'Aosta che vi fanno parte ai sensi dell'art. 1, secondo comma.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente di una camera di commercio partecipa alle riunioni dell'assemblea, con diritto di voto, un componente del consiglio camerale a ciò espressamente delegato.

3. Sono ammesse le deleghe ai rappresentanti di altra camera; in ogni caso, nessun delegato votante può rappresentare più di tre camere, compresa la propria. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Unioncamere o, in sua assenza, dal vice presidente con maggiore anzianità di carica o, in caso di parità, dal più anziano di età; si riunisce di regola ogni semestre, o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero lo deliberi il consiglio.

4. Spetta all'assemblea:

a) definire su base biennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale;

b) definire le linee generali programmatiche dell'attività dell'Unioncamere;

c) approvare la relazione predisposta dal consiglio al termine di ogni esercizio sul programma annuale di attività;

d) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi;

e) determinare la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle camere di commercio;

f) deliberare sulle modifiche statutarie in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e con le modalità di cui all'art. 11 del presente Statuto;

g) eleggere il presidente dell'Unioncamere ed i membri del consiglio di competenza assembleare;

h) eleggere i membri del collegio dei revisori, recependo le designazioni di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del tesoro.

Art. 5.
Consiglio

1. Il consiglio dell'Unioncamere è composto dal presidente dell'Unioncamere, dal presidente di ciascuna Unione regionale delle camere di commercio o dal relativo delegato permanente, purché presidenti di camera di commercio, e da dieci membri eletti dall'assemblea al proprio interno.

2. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta è chiamato a far parte il competente assessore regionale o suo delegato.

3. Il consiglio è presieduto dal presidente dell'Unioncamere, o in caso di sua assenza, da un vice presidente espressamente delegato.

4. Il consiglio coopta nella prima seduta altri quattro componenti, due dei quali, con voto a maggioranza di due terzi, possono essere scelti anche fuori dell'ambito dei presidenti camerali. Questi ultimi partecipano senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea.

5. Spetta al consiglio:

a) proporre all'assemblea le strategie e le linee di sviluppo biennale del sistema camerale;

b) convocare l'assemblea e fissarne l'ordine del giorno;

c) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

d) approvare le variazioni di bilancio;

e) individuare i programmi, gli obiettivi e le priorità dell'attività dell'Unioncamere in base alle linee fissate dall'assemblea, anche con riferimento alla destinazione delle risorse;

f) deliberare sulle materie di cui all'art. 2, comma 2 e sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché approvare le norme sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Unioncamere;

g) assumere le determinazioni necessarie per l'amministrazione e la gestione del fondo di perequazione di cui all'art. 18, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed esprimere il parere previsto dallo stesso art. 18, comma 3;

h) istituire la sezione separata di cui all'art. 1, comma terzo deliberando sulle norme generali per il suo funzionamento;

i) eleggere quattro vice presidenti tra i propri membri;

l) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale e, su proposta di quest'ultimo, i vice segretari generali.

6. Il consiglio può delegare al comitato di presidenza o al presidente specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal presente articolo, nel comma 5, alle lettere *b), f), h).*

Art. 6.

Comitato di presidenza

1. Il comitato di presidenza è composto dal presidente, dai vice presidenti, nonché da quattro membri eletti dal consiglio nel proprio ambito. I componenti del comitato di presidenza sono rieleggibili e restano in carica per non più di due mandati completi consecutivi. A tal fine, non si tiene conto del periodo di mandato parziale eventualmente ricoperto, purché inferiore a dodici mesi.

2. Il comitato di presidenza:

a) individua i progetti per l'attuazione del programma e per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'assemblea e dal consiglio, indicando strumenti e risorse da destinare all'attività;

b) propone al consiglio l'integrazione e l'aggiornamento dei programmi e le variazioni di bilancio;

c) provvede alla istituzione e alla regolamentazione del funzionamento di commissioni e comitati anche consultivi e nomina esperti e rappresentanti;

d) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi generali impartiti, avvalendosi del controllo di gestione esercitato nelle forme di cui al successivo comma quattro;

e) nomina, su proposta del segretario generale, i dirigenti e i quadri intermedi;

f) istituisce per esigenze organizzative e di funzionamento uffici distaccati e delibera sui ricorsi o sulla costituzione in giudizio e sulla risoluzione transattiva e stragiudiziale delle vertenze.

3. Il comitato di presidenza definisce, secondo i criteri di cui al Titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici, la dotazione organica complessiva e la relativa ripartizione nelle aree funzionali, i procedimenti di selezione del personale e dispone la stipula del contratto collettivo del personale, che determina il trattamento economico e giuridico, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi di lavoro del settore terziario, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'ente.

4. Il comitato di presidenza istituisce un servizio per il controllo di gestione che, operando in posizione di autonomia, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, rispondendo della propria attività esclusivamente al comitato e riferendo periodicamente per quanto di competenza al segretario generale.

5. Spetta al comitato di presidenza deliberare su tutte le materie non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate all'ambito di autonomia della dirigenza.

6. Il comitato di presidenza può istituire un organismo consultivo al quale partecipano i vertici delle associazioni nazionali di categoria. Tale organismo si esprime su questioni che gli vengono sottoposte dal presidente dell'Unioncamere, inerenti lo sviluppo dei vari settori, nonché su servizi che l'Unioncamere realizza nell'interesse dell'economia.

7. Il comitato di presidenza può delegare al presidente l'assunzione di specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal presente articolo, nel comma 2, alle lettere *c)* ed *f)* e nel comma 5.

Art. 7.

Presidente

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'Unioncamere. Convoca e presiede l'assemblea, il consiglio e il comitato di presidenza ed esercita il potere di proposta per i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 4 lettera *b)*, nonché quelli di cui all'art. 6 ultimo comma. Il presidente ha la rappresentanza politica e istituzionale dell'Unioncamere, in particolare nei confronti delle camere di commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi di Governo, delle associazioni di categoria e degli enti e organi comunitari e internazionali.

2. Adotta in caso di urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva dell'organo competente, i provvedimenti di spettanza del consiglio e del comitato di presidenza, previsti rispettivamente dall'art. 5, comma 5 lettere *b), d), f)* — limitatamente agli atti di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare — dall'art. 6, comma 2 lettere *c), f)* — con esclusione della istituzione di uffici distaccati — e dal comma 5 dello stesso articolo.

3. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente espressamente delegato.

4. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può delegare la trattazione di questioni di sua competenza a membri del comitato di presidenza o del consiglio.

5. Il presidente rimane in carica fino alla fine del mandato, anche quando ricorra la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 2.

Art. 8.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono designati dal Ministro dell'industria e un effettivo del Ministro del tesoro.

2. Il presidente del collegio dei revisori è nominato dall'assemblea.

3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità, controllando il servizio di cassa e di economato dell'Unioncamere. A tal fine, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente.

4. Il collegio dei revisori riferisce annualmente all'assemblea sul bilancio preventivo, sui conti consuntivi e sui risultati.

5. I componenti del collegio dei revisori intervengono alle sedute degli altri organi collegiali.

6. Si applicano, in quanto compatibili con la natura dell'Unioncamere, gli articoli 2399, comma 1, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2407, del codice civile.

Art. 9.

Segretario generale

1. Al segretario generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione dell'Unioncamere e i poteri di coordinamento e verifica e controllo dell'attività dei dirigenti.

2. Il segretario generale propone al comitato di presidenza i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, adotta tutti gli altri atti di organizzazione riservati — dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — all'ambito di autonomia della dirigenza di vertice proponendo al comitato di presidenza la ripartizione delle competenze tra la dirigenza e disponendo sulle procedure per la gestione dell'attività,

sui limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare e sull'adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.

Art. 10.

Organizzazione dell'Unioncamere

1. Nell'ambito di quanto stabilito dal comitato di presidenza ai sensi dell'art. 6, comma 2, alla dirigenza spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo. La dirigenza è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

TITOLO III

PROCEDURE

Art. 11.

Convocazioni e deliberazioni

1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti, salvo quelle dell'assemblea, che sono valide con la partecipazione di almeno un terzo dei componenti.

2. Quando è chiamata a deliberare sullo Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. Le deleghe di cui all'art. 4 devono essere conferite per iscritto e i documenti relativi sono conservati dall'Unioncamere. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee.

Le deliberazioni di competenza degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatta salva la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie e la maggioranza qualificata prevista per la cooptazione in consiglio dei componenti scelti fuori dell'ambito dei presidenti camerali.

4. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima per le sedute dell'assemblea e del consiglio e almeno cinque giorni prima per le sedute del comitato di presidenza. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è la sede della camera di commercio per i presidenti, quella dichiarata all'Unioncamere per gli esterni.

5. Il consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.

6. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta la votazione segreta quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti.

Il presidente ha facoltà di invitare alle sedute degli organi collegiali, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché — per le riunioni del consiglio e per specifici argomenti — i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 12.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono:

a) la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota annualmente fissata dall'assemblea a carico delle camere di commercio e del competente assessorato della Valle d'Aosta sul totale delle loro entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte e diritti camerali;

b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;

c) i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dalla Unione europea o da altri soggetti;

d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.

2. Presso l'Unioncamere è costituito il fondo intercamerale di intervento a favore delle singole camere di commercio e delle loro forme associative e articolazioni funzionali, della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per il tramite del competente assessorato e delle camere di commercio italiane all'estero, gestito in base a regolamento approvato dal consiglio.

3. Il fondo può, altresì, operare a favore delle camere di commercio miste ammesse alla separata sezione di cui all'art. 1.

4. Presso l'Unioncamere è istituito un fondo di perequazione ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Le modalità di gestione e amministrazione del fondo sono definite dal consiglio.

Art. 13.

Controlli

1. La vigilanza sull'attività dell'Unioncamere spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle forme di cui all'art. 4, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere è assoggettata al controllo della Corte dei conti nella forme previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, come disposto dall'art. 12, comma 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. L'Unioncamere comunica al Ministero dell'industria i nomi dei consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di vice presidente e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le delibere riguardanti le variazioni di bilancio, nonché i provvedimenti riguardanti la dotazione organica complessiva e la istituzione di aziende speciali.

4. Il controllo del Ministero è di sola legittimità e le delibere di cui al comma tre divengono esecutive se entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione, ridotto a trenta per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato non ne disponga con provvedimento motivato l'annullamento per vizi di legittimità. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.

Art. 14.

Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le attività e le eventuali passività di liquidazione vanno a beneficio o a carico delle camere, in proporzione dei versamenti da ciascuna di esse dovuti durante l'ultimo triennio.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, anche per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 7, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Le modifiche relative al periodo di durata degli organi e ai limiti alla rielezione si applicano dal 30 giugno 1998; le modifiche relative alla permanenza in carica dei titolari degli organi si applicano a partire dal 1° gennaio 1998 o dal giorno indicato nel comma precedente, se successivo a tale data.

98A2900

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 febbraio 1998, n. 92.

Regolamento recante norme per la concessione del contributo sostitutivo previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che dispone, con riferimento alle domande di credito agevolato presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenze di fondi e per le quali è stato stipulato, alla data del 1° gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, il riconoscimento, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, di un contributo pari all'abbattimento di quattro punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di due punti nei restanti territori;

Visto l'articolo 26, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possa disporre la riduzione percentuale in eguale misura dell'importo del suddetto contributo sostitutivo spettante a ciascun beneficiario qualora le risorse complessivamente assegnate non risultino sufficienti;

Considerato che in base all'articolo 26, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce i criteri e le modalità di liquidazione dei contributi sostitutivi in questione, tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1997;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 900029 del 26 gennaio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. La concessione del contributo sostitutivo previsto dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266, a favore delle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenze di fondi, per le quali è stato stipulato, alla data del 1° gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, è regolata dai criteri e modalità di liquidazione contenuti negli articoli seguenti.

Art. 2.

Verifica delle risorse necessarie

1. Al fine di accertare l'ammontare del contributo sostitutivo di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria interessati trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'elenco delle operazioni rispondenti ai requisiti previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, per le quali alla data del 1° gennaio 1997 è intervenuta la stipula del contratto di mutuo agevolato o di locazione finanziaria agevolata, con l'indicazione degli elementi previsti, rispettivamente dagli allegati n. 1 e n. 2. Gli elenchi devono essere sottoscritti dai rappresentanti legali dei predetti istituti o società.

2. Qualora le risorse complessivamente disponibili, pari a lire 250 miliardi, non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verrà disposta la riduzione percentuale, in uguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario.

3. La documentazione inerente alle operazioni di finanziamento agevolato non incluse negli elenchi trasmessi ai sensi del precedente comma 1, entro il termine

perentorio in esso indicato, verrà restituita agli istituti di credito e alle società di locazione finanziaria interessati.

Art. 3.

Calcolo del contributo sostitutivo

1. La determinazione della misura di abbattimento di quattro o due punti del tasso di riferimento, avviene in base alla localizzazione o meno dell'iniziativa nei territori montani e nei territori il cui sviluppo è in ritardo, di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni, alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2. L'importo del contributo sostitutivo spettante è determinato, con le modalità previste dalla normativa attuativa della legge 10 ottobre 1975, n. 517, intendendosi sostituito al tasso agevolato il tasso di riferimento abbattuto della misura prevista dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sulla base delle indicazioni fornite con gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, dagli istituti di credito e dalle società di locazione finanziaria interessati. In particolare il calcolo del contributo sostitutivo per le operazioni di locazione finanziaria agevolata è effettuato con riferimento a quanto disposto nel decreto ministeriale in data 23 luglio 1980, di attuazione dell'articolo 5 della legge n. 517 del 1975. Si applicano tutte le disposizioni previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e dalla relativa normativa attuativa.

3. Per le operazioni che hanno, per qualsiasi motivo, estinto anticipatamente il mutuo agevolato o risolto anticipatamente il contratto di locazione finanziaria agevolata, in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 266, il contributo spettante è calcolato in proporzione al numero di rate pagate. Il contributo non viene riconosciuto se l'estinzione o la risoluzione anticipata sono intervenute prima dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Art. 4.

Modalità di erogazione

1. I contributi sono erogati agli istituti di credito ed alle società di locazione finanziaria, per l'accredito alle imprese beneficiarie, in un unica soluzione in base ad elenchi definitivi, anche parziali, da trasmettere non oltre il 30 giugno 1999, sottoscritti dagli stessi istituti e società e contenenti gli elementi di cui agli allegati n. 1 e 2. Per ogni operazione dovrà essere allegato al decreto di liquidazione:

a) la dichiarazione dell'istituto dell'avvenuta realizzazione degli investimenti e l'avvenuta erogazione a saldo del mutuo agevolato ovvero, per le società di locazione finanziaria, dell'avvenuta consegna dei beni. Nel caso in cui siano intervenute variazioni di denominazione, di ragione sociale o di altro genere la dichiarazione dovrà essere integrata con riferimento all'oggettiva identità e continuità dell'impresa beneficiaria, e all'insussistenza delle cause preclusive di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1975, n. 517;

b) il certificato di iscrizione al registro delle imprese.

2. Ai fini istruttori i predetti istituti e società possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dagli interessati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Qualora la misura del contributo da liquidare all'operazione ricada nei limiti della attuale disciplina antimafia gli stessi istituti e società provvederanno a trasmettere la necessaria documentazione.

Art. 5.

Recupero somme

1. Per le operazioni di mutuo agevolato o di locazione finanziaria agevolata ancora non concluse e per le quali venga effettuata l'estinzione anticipata, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria procedono al ricalcolo del contributo in base alla nuova durata. La differenza risultante deve essere restituita all'erario maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data a quella del versamento delle somme da restituire. Tali somme debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 «Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 23 febbraio 1998

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1998
Registro n. 1 Industria, foglio n. 23

ALLEGATO 1 (art 2 e art 4)

LEGGE 7 AGOSTO 1997, N 266 - ART 26
Chiusura operatività legge n. 517 del 1975

Elenco operazioni con contratto di mutuo stipulato al 1° gennaio 1997

ISTITUTO ____________________

Territori montani e obiettivo 1 SI NO
Altri territori: SI NO

N.	Posizione	Denominazione	Data della domanda	Data di stipula	Importo del mutuo	Erogato a saldo il	Durata mutuo	Termine amm.to	Contributo legge 266

DATA

FIRMA (Rappresentante legale)

ALLEGATO 2 (art 2 e art 4)

LEGGE 7 AGOSTO 1997, N 266 - ART 26
Chiusura operatività legge n. 517 del 1975

Elenco operazioni con contratto di leasing stipulato al 1° gennaio 1997

SOCIETA' DI LEASING ____________________

Territori montani e obiettivo 1 SI NO
Altri territori SI NO

N.	Posizione	Denominazione	Data della domanda	Data di stipula	Importo dei beni	Durata leasing	Termine del contratto	Diritto d'opzione	Contributo legge 266

DATA

FIRMA (Rappresentante legale)

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 26 della legge 7 agosto 1997 recante «Interventi urgenti per l'economia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1997» recita:

«Art. 26 *(Rifinanziamento e chiusura dell'operatività della legge 10 ottobre 1975, 517, e successive modificazioni).* — 1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenza di fondi, per le quali è stato stipulato, alla data del 1° gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, è riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di quattro punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di due punti per i restanti territori. Le domande per le quali non è intervenuta la stipula del contratto di finanziamento agevolato alla suddetta data sono restituite agli istituti di credito interessati.

2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al presente articolo non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire 250 miliardi, delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

— La legge 15 marzo 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997 - supplemento ordinario.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario, recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— La legge 11 marzo 1988, n. 67, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)».

Note all'art. 3:

— Il regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 185 del 15 luglio 1988.

— Il decreto del Ministro dell'industria in data 23 luglio 1980 reca «Modalità e procedure per la concessione di contributi in conto canoni alle imprese commerciali per investimenti effettuati con il sistema della locazione finanziaria, ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni».

— Il testo dell'art. 5 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, recita:

«Art. 5 *(Locazione finanziaria).* — I finanziamenti agevolati a favore delle imprese commerciali disciplinati dalla presente legge sono estesi ai programmi attuati, totalmente o parzialmente, con il sistema della locazione finanziaria».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, recita:

«Art. 10 *(Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa).* — 1. In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovrà essere versato, in unica soluzione, al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attività commerciale.

2. In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza».

98G0138

DECRETO 23 marzo 1998.

Autorizzazione alla associazione I.C.I.M. - Istituto di certificazione industriale per la meccanica, in Milano, al rilascio delle certificazioni CE per i livelli di emissioni sonore emesse da gru a torre, escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici e tosaerba ai sensi delle direttive 87/405/CEE, 86/662/CEE, 89/514/CEE, 88/180/CEE, 88/181/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Viste le direttive 87/405/CEE, 86/662/CEE, 89/514/CEE, 88/180/CEE, 88/181/CEE, concernenti rispettivamente le emissioni sonore delle gru a torre, escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici e tosaerba;

Visti i decreti legislativi di attuazione delle predette direttive comunitarie 27 gennaio 1992, numeri 135, 136 e 137;

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994, n. 316, 25 marzo 1994, n. 317, concernenti le condizioni e modalità per le autorizzazioni agli organismi nazionali al rilascio delle relative certificazioni;

Vista la richiesta presentata dalla associazione I.C.I.M. - Istituto di certificazione industriale per la meccanica, con sede legale in via G. Giardino, 4 - Milano;

Rilevato che la documentazione pervenuta è conforme a quanto indicato nei citati decreti ministeriali;

Considerato che l'associazione I.C.I.M., ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la designazione degli organismi di controllo;

Decreta:

Articolo unico

1. L'associazione I.C.I.M. - Istituto di certificazione industriale per la meccanica, con sede legale in via G. Giardino, 4 - Milano, è autorizzata al rilascio delle certificazioni CE per i livelli di rumore emessi dai seguenti tipi di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa:

gru a torre;

escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici;

tosaerba.

2. La certificazione CE ed il controllo di conformità dei prodotti di cui al precedente comma sono effettuati secondo le forme e le modalità stabilite nelle pertinenti direttive. Copia dei certificati emessi è inviata con periodicità trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

5. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il direttore generale: VISCONTI

98A2901

DECRETO 23 marzo 1998.

Autorizzazione all'organismo Veneta Engineering S.r.l., in Verona, al rilascio di certificazioni CE ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale l'organismo Veneta Engineering S.r.l., con sede in Verona, via Lovanio n. 8/10, in forza dell'art. 9 della citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto riportato nella citata circolare del Ministero dell'industria 29 maggio 1997, n. 157404;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Veneta Engineering S.r.l., è autorizzato in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo E);

Allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (Modulo H);

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

Allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campione (Modulo C);

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

Allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il direttore generale: VISCONTI

98A2902

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 aprile 1998.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese e relativa iscrizione all'albo dei CAAF imprese alla società «Centro autorizzato di assistenza ficale ACAI impresa S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 con il quale è stata riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lett. *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, alla ACAI - Associazione cristiana artigiani italiani;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1993 con il quale l'ACAI - Centro provinciale di Bari è stato autorizzato, quale organizzazione territoriale aderente all'ACAI Nazionale - Associazione cristiana artigiani italiani, a costituire un Centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista l'istanza presentata in data 3 febbraio 1998, con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale ACAI impresa S.r.l.», costituito dall'ACAI Nazionale e dalla organizzazione territoriale ACAI - Centro provinciale di Bari, legalmente rappresentato dal signor Francesco Rippa in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 15 gennaio 1998 a rogito notaio dott. Gennaro Mariconda (n. 35147 di repertorio e n. 9112 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la «Unipol Assicurazioni»;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 2, lett. *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di oltre trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato di assistenza fiscale ACAI imprese S.r.l.» al quale sono stati allegati i relativi atti d'impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto-tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale ACAI impresa S.r.l.», con sede in Roma, alla piazza Capranica n. 78, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

La predetta società è iscritta al n. 0039 dell'albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A3003

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 marzo 1998.

Impegno, per l'esercizio 1998, di una somma complessiva di L. 52.490.000.000 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1978, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comna 1, della legge n. 158/1990, con il quale viene stabilito che, a decorrere dell'anno 1991, il sopracitato fondo è costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata per l'esercizio 1990, e da una quota variabile determinata con legge finanziaria comprendente gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi in particolare gli articoli 3 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per la generalità dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 — recante interventi correttivi di finanza pubblica — il quale stabilisce, fra l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, ex lege 24 marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti confluiscono, dal 1° gennaio 1994, previa riduzione del 15 per cento, nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990;

Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge numero 537/1993, con il quale viene stabilito che la Conferenza Stato-Regione indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 453 del 27 dicembre 1997, per il 1998;

Visti i criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le allegate tabelle 1) e 3) rispettivamente, relative alle quote da devolvere per le finalità di cui agli articoli 3 e 6 dell'ex lege n. 122/1989;

Visto, in particolare, il punto 5) dei sopracitati criteri direttivi il quale stabilisce che le delibere di approvazione dei programmi regionali costituiscono titolo necessario per il trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il residuo limite di stanziamento di competenza;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 — recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica — il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella *B* allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni (confluenze);

Vista la nota n. 200/556/1.9.30 del 16 febbraio 1995, della Presidenza dei Consiglio dei Ministri, con la quale si comunica il venir meno del congelamento delle quote spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse a contributo indicate nelle sopracitate tabelle 1) e 3) dei criteri direttivi, con eccezione della regione Friuli-Venezia Giulia per la quale si è tenuto conto della delibera regionale di rimodulazione del programma di cui alla nota 1550 C.5.1.1 del 7 luglio 1995 della Conferenza Stato-Regioni;

Visti gli articoli 5, comma 3, della legge n. 386/1989 e l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 263/1992, quali stabiliscono che per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle province autonome di Trento e Bolzano a valere su leggi di settore «si prescinde da qualunque adempimento previsto» dalle leggi stesse, anche se le disposizioni non sono espressamente richiamate, pertanto si autorizza il trasferimento delle intere quote spettanti;

Considerato che lo stanziamento per il 1998 è stato ridotto di L. 815.000, le quote spettanti sono state proporzionalmente ridotte;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 52.490.000.000, relativa allo stanziamento 1998, è impegnata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

(importi in lire)

Regioni	Spettanze art. 3	Spettanze art. 6	Totale
Valle d'Aosta	804.575.950	—	804.575.950
P.A. di Trento	1.490.836.900	—	1.490.836.900
F.V. Giulia	3.184.475.210	2.975.000.000	6.159.475.210
Sicilia	8.544.943.320	24.480.000.000	33.024.943.320
Sardegna	3.569.848.900	5.780.000.000	9.349.848.900
P.A. di Bolzano	1.660.319.720	—	1.660.319.720
Totale	19.255.000.000	33.235.000.000	52.490.000.000

Art. 2.

Relativamente agli impegni di cui al precedente art. 1 è autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni	Spettanze art. 3	Spettanze art. 6	Totale
P.A. di Bolzano	1.660.319.720	—	1.660.319.720
F.V. Giulia	2.810.000.000	2.851.800.000	5.661.800.000
Sardegna	2.129.200.000	2.733.900.000	4.863.100.000
Sicilia	4.622.400.000	19.647.200.000	24.269.600.000
P.A. di Trento .	1.490.836.900	—	1.490.836.900
Valle d'Aosta ..	804.575.950	—	804.575.950
Totale ...	13.517.332.570	25.232.900.000	38.750.232.570

Art. 3.

L'onere, relativo agli impegni assunti con l'art. 1 ed alle autorizzazioni al versamento di cui all'art. 2 del presente decreto, graverà sul cap. 7402 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1998.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A2905

DECRETO 2 marzo 1998.

Impegno di una somma a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per il 1998, a titolo di annualità o parziali annualità del limite d'impegno, di cui alla legge n. 403/1977. (Cap. 7402 ex cap. 7081).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 261, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977 con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 30 miliardi a titolo di prima annualità 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/1977;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per l'esercizio 1998;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale dispone la cessazione dei finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalle disposizioni della tabella *B* allegata alla citata legge;

Ritenuto, al momento, di dover impegnare, per il 1998, le annualità, o parziali annualità, spettanti alle regioni a statuto speciale interessate che hanno comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato articolo 2 della legge n. 403/1977;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 405.000.000 è impegnata, per il 1998, a titolo di annualità o parziale annualità del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/1977, a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento, a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, della somma di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere di L. 405.000.000 graverà sul cap. 7402 (ex cap. 7081) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A2906

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 febbraio 1998.

Determinazione dell'importo e dei criteri per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'art. 51, comma 6;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica e successive modificazioni ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare gli articoli 70 e seguenti;

Visto l'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Atteso che ai sensi e per gli effetti di cui al predetto art. 51, comma 6, le università e le istituzioni di ricerca ivi contemplati possono conferire a dottori di ricerca ovvero a laureati in possesso di idoneo curriculum scientifico professionale assegni per la collaborazione ad attività di ricerca d'importo pari a quello determinato con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ritenuto che i soggetti titolari degli assegni in questione partecipano a programmi di ricerca delle strutture universitarie e delle istituzioni di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore delle istituzioni contemplate dal predetto art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997;

Preso atto che agli oneri derivanti dall'attuazione del riferito art. 51, comma 6, si farà fronte con le ordinarie disponibilità finanziarie dei bilanci degli atenei e delle istituzioni di ricerca contemplate dalla legge stessa;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 l'importo lordo annuo degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 è determinato in una somma compresa tra un minimo di 25 milioni di lire e un massimo di 30 milioni di lire, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione erogante. Il predetto importo è erogato al beneficiario in rate mensili.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, adottano proprie disposizioni per il conferimento degli assegni mediante procedura di valutazione comparativa, sulla base dei seguenti criteri:

a) pubblicazione di apposito bando, con l'indicazione del numero, della durata e dell'importo degli assegni da conferire, dell'area scientifica in cui sarà svolta l'attività di collaborazione alla ricerca, di un congruo termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, nonché dei criteri di valutazione. Nel caso di durata pluriennale del rapporto di collaborazione, l'importo dell'assegno può essere graduato, entro i limiti di cui all'art. 1, in relazione anche alla valutazione dell'attività svolta, di cui alla lettera *f)*;

b) valutazione comparativa effettuata da una apposita commissione giudicatrice, che procede all'esame dei titoli dei candidati e ad un colloquio;

c) ai fini della procedura di cui alla lettera *b)*, sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero;

d) pubblicità dei giudizi espressi dalla commissione su ciascun candidato;

e) erogazione dell'assegno ai candidati che hanno superato la valutazione comparativa, con stipula di apposito contratto che ne regola la collaborazione ad attività di ricerca;

f) previsione di strumenti e modalità di controllo e valutazione dell'attività svolta dai titolari dell'assegno.

Roma, 11 febbraio 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1998
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 26

98A2903

DELIBERAZIONE 11 febbraio 1998.

Decadenza di progetti autonomi finanziati dal Fondo speciale per la ricerca applicata. (Deliberazione n. 418).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, attuato con la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, riguardante il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, così come modificato dall'art. 11, comma 4, della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano relativa alla gestione del F.S.R.A. stipulata in data 12 dicembre 1990, approvata e resa esecutiva con proprio decreto in data 15 ottobre 1990 registrato alla Corte dei conti in data 22 gennaio 1991;

Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994, che aggiorna, integra e modifica le precedenti delibere CIPI del 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984 riguardanti le direttive generali di gestione del Fondo speciale ricerca applicata, attuata con deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Visti in particolare, i punti 7 e 8 della lettera A della citata deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994) che prevedono le ipotesi di decadenza del provvedimento di concessione del finanziamento;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Viste le proposte di decadenza trasmesse dall'istituto gestore del Fondo speciale ricerca applicata, relative ai progetti di ricerca già deliberati che rientrano nelle ipotesi di cui sopra;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerata la necessità di adottare il provvedimento di decadenza dei progetti di cui sopra;

Delibera:

Vengono dichiarate decadute le seguenti operazioni:

Prat. n. 050976 Breda Costruzioni ferroviarie S.p.a. - (Pistoia). «Banco prova per esperimenti sulle interazioni ruota-rotaia». Delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 dicembre 1990 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29, supplemento 110, del 2 maggio 1991).

Prat. n. 053555 Commerciale internazionale agricola S.r.l. - Fondi (Latina). «Processo integrato per la produzione di mangimi bioattivi e di fertilizzanti umificati da residui agro-alimentari». Delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 aprile 1992 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 12 novembre 1992).

Prat. n. 056224 EDS Electronic Data System Italia S.p.a. (già denominata Systems Management S.p.a. - Torino. «PTR - Sistema informativo per il calcolo dei piani di trattamento in radioterapia». Delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 14 aprile 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994).

Prat. n. 056230 Rilecart S.r.l - Alzano Lombardo (Bergamo). «Nuovi processi di produzione del filo d'acciaio ricoperto e delle spirali per rilegatura; macchine automatizzate innovative per legatoria». Delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 febbraio 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994).

Prat. n. 051893 Maletti Due S.p.a. - Modena e Macchine agricole Maletti S.p.a. - Modena. «Manutenzione dei tappeti erbosi». Delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 giugno 1991 modifica 20 aprile 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1991).

Prat. n. 057907 Rieter Automative Fimit S.p.a. (già denominata Unikeller Italiana S.p.a. - Milano). «Sviluppo di componenti insonorizzanti per veicoli ecologici». Delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195, supplmento n. 104, del 22 agosto 1995).

Prat. n. 059173 Zerowatt S.p.a. - Milano «Sistemi innovativi per l'asciugatura domestica della biancheria, con particolare riguardo al risparmio energetico». Delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 maggio 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195, supplemento n. 104, del 22 agosto 1995).

Prat. n. 060264 Cartiera Cima S.p.a. - S. Giovanni Bianco (Bergamo). «Pergamene vegetali per la produzione di laminati plastici in continuo e post forming destinati al settore del finto legno: nuovi prodotti e nuovi processi». Delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 18 giugno 1996 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1996).

Prat. n. 057641/67 Seleco S.p.a. - Pordenone. «Formazione di n. 10 ricercatori esperti nel settore delle nuove tecnologie di elaborazione del segnale televisivo». Delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 9 dicembre 1996 (pubblicata nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1997).

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione da parte della Corte dei conti.

Il Ministro: BERLINGUER

Roma, 11 febbraio 1998

AVVERTENZA.

Il presente decreto non è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

98A2904

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 marzo 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centrale del latte di Verona - COOP. società cooperativa a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista l'ispezione ordinaria in data 23 maggio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Centrale del latte di Verona - COOP. società cooperativa a r.l.», con sede in Verona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Centrale del latte di Verona - COOP. società cooperativa a r.l.», con sede in Verona, costituita per rogito notaio dott. Cesare Peloso, in data 3 aprile 1980, repertorio n. 43466, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Roberto Vantini nato a Verona il 17 febbraio 1963, con studio in Verona, via Albere n. 88, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 12 marzo 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A2948

DECRETO 20 marzo 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 1998, per lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative sotto indicate sono sciolte in base all'art. 2544 codice civile:

1) società cooperativa «Agro-Zootecnica La Rocca», con sede in Avezzano, BUSC 1824/226293, costituita con rogito notaio Di Giovanni Arturo in data 27 gennaio 1987, repertorio 115268, registro società 2737, tribunale di Avezzano.

2) «Prisma Italia», con sede in Sulmona, BUSC 1974/245497, costituta per rogito notaio Gaudiosi Giuseppe in data 22 gennaio 1990, repertorio 53509, registro società 2017, tribunale di Sulmona.

L'Aquila, 20 marzo 1998

Il direttore: CAMPOSARCUNO

98A2918

DECRETO 23 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa (o consorzio) «Agri-Cond», in Bibbiena.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Attesto che l'autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 4 febbraio 1998;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa (o consorzio) «Agri-Cond», in Bibbiena, Pp. 938/143297, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzette Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 23 marzo 1998

Il dirigente: LO RUSSO

98A2914

DECRETO 23 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa (o consorzio) «Agri-Cond dell'Agro Aretino», in Arezzo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Attesto che l'autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 4 febbraio 1998;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa (o consorzio) «Agri-Cond dell'Agro Aretino», in Arezzo, Pp. 1371/224450, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 23 marzo 1998

Il dirigente: LO RUSSO

98A2916

DECRETO 24 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa (o consorzio) «Il Castello», società cooperativa edilizia, in Arezzo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Attesto che l'autorità amministrativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento della società cooperativa edilizia di abitazione (o consorzio) in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa (o consorzio) «Il Castello», società cooperativa edilizia, in Arezzo, Pp. 1561/268717, per la quale (il quale) sono stati accertati, come da risultanze dell'istruttoria di scioglimento, i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzette Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 24 marzo 1998

Il dirigente: LO RUSSO

98A2915

DECRETO 23 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa (o consorzio) «Zootecnica Alto Tiberina», in Pieve S. Stefano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo prima parte del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'Autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le sociale cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato alle D.P.L. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della Commissione centrale emesso in data 4 febbraio 1998;

Decreta:

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperaiva (o Consorzio) «Zootecnica Alto Tiberina» in Pieve S. Stefano, Pp. 1001/151761 per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzette Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 23 marzo 1998

Il dirigente: LO RUSSO

98A2917

DECRETO 25 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Parco Arcobaleno», in Rocca di Papa, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile.

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 20 novembre 1992 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Parco Arcobaleno», con sede in Rocca di Papa (Roma), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Parco Arcobaleno», con sede in Rocca di Papa, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Tufani, in data 5 febbraio 1987, repertorio n. 16938, registro società n. 3778/87, Tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Gabriele Di Matteo, nato a Giulianova il 17 marzo 1955 e residente in Roma, via Felice Grossi Gondi n. 51, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A2949

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

PROVVEDIMENTO 25 marzo 1998.

Regolamento generale delle strutture dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. (Disposizione n. 7014).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n, 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (doc. gen. n. 1100/1995 - rev.), approvato in data 2 giugno 1995 con deliberazione n. 5114 del consiglio direttivo dell'istituto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno 1995;

Vista la deliberazione n. 5935 del 12 dicembre 1997, con la quale il Consiglio direttivo ha integrato il vigente regolamento generale delle strutture di istituto, presso la sezione di Pisa dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'unità funzionale virgo;

Vista la nota dell'istituto del 17 dicembre 1997, prot. n. 027813 con la quale la deliberazione n, 5935 è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 marzo 1998, prot. n. 303, con la quale la deliberazione n. 5935 è stata approvata;

Visto quanto disposto dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 168/1989.

Dispone

che si provveda, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge n. 168/1989, alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del regolamento generale delle strutture dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Frascati, 25 marzo 1998

Il presidente: MAIANI

REGOLAMENTO GENERALE DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (I.N.F.N.)

Art. 1.

Le strutture

1. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'I.N.F.N. opera con strutture proprie eventualmente integrate con quelle dell'università, di altri istituti pubblici di ricerca e di amministrazioni dello Stato.

2. L'istituto è articolato nelle seguenti strutture:

sezioni;

laboratori Nazionali;

centri Nazionali;

amministrazione Centrale.

3. Nel presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento generale dell'istituto, è altresì considerato il servizio di presidenza.

4. I provvedimenti organizzativi delle strutture di cui agli artt. 20, comma 1, lettera *a)* e 24, comma 2, lettera *a)*, del regolamento generale dell'istituto, dovranno essere conformi a quanto stabilito con il presente regolamento generale delle strutture.

Art. 2.

Le sezioni

1. Le sezioni sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'istituto; esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di fisica delle università sulla base di apposite convenzioni. Alle sezioni possono afferire gruppi collegati aventi sede presso università o centri di ricerca che non siano sede di sezioni dell'istituto.

2. Le sezioni, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in unità funzionali e servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 10, comma 4, lettera *h)* e 20, comma 1, lettera *a)*, del regolamento generale dell'istituto e con le procedure ivi previste.

3. Alle unità funzionali è preposto, con provvedimento del direttore, personale dipendente con profilo professionale di ricercatore ovvero di tecnologo, ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca.

4. Ai servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del direttore, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

5. Presso la sezione di Pisa è istituita l'unità funzionale Virgo.

Ad essa è preposto, con provvedimento del direttore, oltreché il personale dipendente e non di cui al precedente comma 3, anche personale di istituzioni di ricerca internazionali, comunitarie e straniere inquadrato in analoghi profili professionali.

L'unità funzionale Virgo può articolarsi al suo interno con modalità analoghe a quelle descritte nel successivo art. 3, comma 4.

Art. 3.

I laboratori nazionali

1. I laboratori nazionali sono strutture scientifiche aventi il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali per le attività di ricerca dell'istituto ed eventualmente di altri enti, nonché di svolgere attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'istituto. Ai laboratori nazionali possono afferire gruppi collegati aventi sede presso università o centri di ricerca che non siano sede di sezioni dell'istituto.

2. I laboratori nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in divisioni, unità funzionali e servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 10, comma 4, lettera *h)* e 20, comma 1, lettera *a)*, del regolamento generale dell'istituto e con le procedure ivi previste.

3. Possono essere istituite alcune o tutte tra le seguenti divisioni:

divisione ricerca;

divisione tecnica e dei servizi generali;

divisione acceleratori.

Le divisioni si articolano in servizi.

4. Le unità funzionali ed i servizi possono articolarsi in reparti, qualora trattasi di attività tecniche ed in uffici, qualora trattasi di attività amministrative.

5. Alle divisioni definite al precedente comma 3, è preposto, con provvedimento del direttore:

alla divisione ricerca, personale dipendente appartenente al profilo professionale di ricercatore ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca;

alla divisione tecnica e dei servizi generali ed alla divisione acceleratori, personale dipendente appartenente al profilo professionale di tecnologo ovvero di ricercatore, ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati dotati di incarico di ricerca ovvero ricercatori universitari comunque dotati di incarico di ricerca.

6. Alle unità funzionali è preposto, con provvedimento dei direttore, personale dipendente con profilo professionale di ricercatore ovvero di tecnologo, ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca.

7. Ai servizi, ai reparti ed agli uffici, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del direttore, di norma, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

Art. 4.

I centri nazionali

1. I centri nazionali sono strutture tecnologiche aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire apparecchiature strumentali per le attività dell'istituto, nonché di svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel quadro degli obiettivi programmatici dell'istituto.

2. I centri nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in unità funzionali e servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 10, comma 4, lettera *h)* e 20, comma 1, lettera *a)*, del regolamento generale dell'istituto e con le procedure ivi previste.

3. Alle unità funzionali è preposto, con provvedimento del Direttore, personale dipendente con profilo professionale di tecnologo.

4. Ai servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del direttore, di norma, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

Art. 5.

L'amministrazione centrale

1. L'amministrazione centrale svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività amministrativa decentrata; predispone i bilanci preventivi e consuntivi; cura la gestione del personale; assicura i servizi tecnici, professionali e di sorveglianza centrali; cura la predisposizione e l'esecuzione degli atti deliberativi di competenza.

I dirigenti delle direzioni e dei servizi della amministrazione Centrale sono responsabili degli atti dei loro uffici e forniscono supporto professionale e organizzativo all'azione degli organi direttivi dell'istituto.

2. L'amministrazione centrale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare è articolata, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del regolamento generale dell'istituto, in direzioni e servizi.

Le direzioni sono le seguenti:

a) direzione affari generali e ordinamento;

b) direzione affari amministrativi;

c) direzione affari del personale;

d) direzione affari contrattuali e patrimoniali;

i servizi sono i seguenti:

e) servizio affari internazionali;

f) servizio affari legali e contenzioso;

g) servizio coordinamento attività di ingegneria;

h) servizio ispettivo;

i) servizio medicina dei lavoro;

l) servizio protezione dalle radiazioni.

Alle direzioni sono preposti, di norma, dirigenti con profilo amministrativo. Ai servizi è preposto, di norma, personale con profilo professionale di tecnologo.

3. Il direttore della amministrazione centrale, di cui all'art. 24 del regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, si avvale di un servizio di direzione posto alle sue dipendenze.

4. L'articolazione in uffici delle direzioni, nonché le competenze di ciascuna direzione, servizio e ufficio, sono definite nel provvedimento organizzativo della struttura di cui all'art. 24, comma 2, lettera a dei regolamento generale dell'istituto.

Art. 6.

Servizio di presidenza

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del regolamento generale dell'I.N.F.N., è istituito il servizio di presidenza con funzioni istruttorie e di supporto tecnico - professionale in relazione ai compiti del Presidente, della giunta esecutiva e del consiglio direttivo.

2. Il servizio è alle dirette dipendenze del presidente.

3. Al servizio è preposto un responsabile. La composizione del servizio verrà definita nel relativo provvedimento organizzativo.

Art. 7.

Norme transitorie e finali

1. Fino al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti organizzativi delle strutture restano in vigore quelli vigenti.

2. Il presente regolamento generale delle strutture sostituisce il vigente ordinamento dei servizi (doc. gen. n. 855/86-rev. 9, approvato con nota del Ministero della pubblica istruzione del 30 aprile 1987, prot. n. 2057).

Elenco delle strutture dell'Istituto nazionale di fisica nucleare

Sezioni:

sezione di Bari

sezione di Bologna

sezione di Cagliari

sezione di Catania

sezione di Ferrara

sezione di Firenze

sezione di Genova

sezione di Lecce

sezione di Milano

sezione di Napoli

sezione di Padova

sezione di Pavia

sezione di Perugia
sezione di Pisa
sezione di Roma
sezione di Roma II
sezione di Roma III
sezione di Torino
sezione di Trieste

Laboratori nazionali:
laboratori nazionali di Frascati
laboratori nazionali del Gran Sasso
laboratori nazionali di Legnaro
laboratori nazionali del Sud

Centri nazionali:
C.N.A.F. - Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo nelle tecnologie informatiche e telematiche.
Amministrazione centrale

98A2919

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 24 marzo 1998.

Modificazioni dello statuto della Polaris assicurazioni S.p.a., concernenti, tra l'altro, il trasferimento della sede sociale. (Provvedimento n. 826).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbliatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 40 che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Sipea - Societa italiana per l'esercizio delle assicurazioni S.p.a., ora Polaris assicurazioni S.p.a. con sede in Milano, ed il successivo provvedimento ISVAP del 15 maggio 1996;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci della Polaris assicurazioni S.p.a., tenutasi in data 27 febbraio 1998, che ha approvato la modifica dell'art. 3 dello statuto sociale concernente il trasferimento della sede sociale da Milano, via Broletto n. 44 a Milano, via Copernico n. 38, nonché degli articoli 10 e 12 relativi alla composizione ed alle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione;

Vista la comunicazione in data 9 marzo 1998 effettuata ai sensi dell'art. 40, quarto comma del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Polaris assicurazioni S.p.a., con le modifiche apportate agli articoli 3, 10 e 12, che comportano, rispettivamente, il trasferimento della sede sociale da Milano, via Broletto n. 44 a Milano, via Copernico n. 38 e la modifica della composizione e delle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A2923

PROVVEDIMENTO 1° aprile 1998.

Autorizzazione alla Quadrifoglio vita S.p.a., in Bologna, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa. (Provvedimento n. 842).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1987 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Quadrifoglio Vita S.p.a., con sede in Bologna, via Stalingrado n. 53/2°;

Vista l'istanza in data 3 novembre 1997, successivamente integrata, con la quale la Quadrifoglio Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'estensione dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 26 marzo 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito alla soprarichiamata istanza presentata dalla Quadrifoglio Vita S.p.a.;

Dispone:

La Quadrifoglio Vita S.p.a. con sede in Bologna, via Stalingrado n. 53/2°, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A2950

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 29 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione sup., approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990 n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 aprile 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995;

Visto il parere favorevole degli organi accademici: consiglio della facoltà di ingegneria del 25 luglio 1997, del Senato accademico del 15 settembre 1997 e del consiglio di amministrazione del 25 settembre 1997;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria - del 5 agosto 1997, n. 2079;

Visto l'art. 25 dello statuto di autonomia dell'università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2130 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia è ulteriormente modificato come segue:

al titolo XI, l'art. 239 viene sostituito come segue:

Art. 239 *(Corsi di diploma universitario).* — La facoltà di ingegneria conferisce i seguenti diplomi universitari, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1994:

nel settore civile:

in ingegneria delle infrastrutture;

nel settore dell'informazione:

in ingegneria elettronica;

in ingegneria informatica (presso la sede di Pavia e presso la sede distaccata di Mantova);

nel settore industriale:

in ingegneria energetica;

intersettoriale:

in ingegneria biomedica;

in ingegneria dell'ambiente e delle risorse (presso la sede distaccata di Mantova).

La durata degli studi è di tre anni.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Ciascun corso può essere articolato in orientamenti fissati dalla facoltà.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Diplomato in ingegneria...», con la specificazione del corso di diploma seguito.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Pavia, 29 settembre 1997

Il rettore: SCHMID

98A2925

DECRETO RETTORALE 2 dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione sup., approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996 - Piano triennale di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-96;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1995 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in psicologia;

Visto il parere favorevole del Comitato universitario regionale lombardo di coordinamento del 10 giugno 1996;

Visto il parere favorevole espresso dagli organi accademici: Consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 14 gennaio 1997; Senato accademico del 24 febbraio 1997 e del 24 novembre 1997; Consiglio di amministrazione del 28 febbraio 1997 e del 27 novembre 1997;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria - del 5 agosto 1997 n. 2079;

Visto l'art. 25 dello statuto di autonomia dell'università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2130 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia è ulteriormente modificato come segue:

al titolo VI (Facoltà di lettere e filosofia) l'art. 117 viene sostituito come segue:

Art. 117. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce le Lauree e il diploma in:

laurea in lettere;

laurea in lingue e letterature straniere;

laurea in filosofia;

laurea in psicologia;

diploma in operatore dei beni culturali.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Dopo l'art. 123 vengono aggiunti i seguenti articoli, con lo scorrimento dei successivi:

CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA

Art. 124 *(Durata e articolazione del corso di laurea).* — Titolo di ammissione al corso di laurea in psicologia è quello previsto dalle vigenti leggi. Il consiglio di corso di laurea afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

indirizzo di psicologia generale e sperimentale;

indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

indirizzo di psicologia clinica e di comunità;

indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto sono disposte dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Art. 125 *(Biennio propedeutico).* — Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali scelti tra quelli dalla facoltà.

I nove insegnamenti comuni vengono individuati dalla struttura didattica competente tra le seguenti aree disciplinari:

E13X Biologia applicata, una annualità;

M10A Psicologia generale, due annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, due annualità;

M10C Metodologia e tecnica della ricerca psicologica o S03B Statistica sociale, una annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, una annualità;

M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità.

I tre insegnamenti opzionali sono scelti dagli studenti tra gli insegnamenti attivati tra le seguenti aree, limitatamente a non più di un insegnamento per area:

E13X Biologia applicata;

M04X Storia contemporanea;

M05X Discipline demoetnoantropologiche;

M08A Storia della filosofia;

M08E Storia della scienza;

M09A Pedagogia generale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

Q05A Sociologia generale;

S03B Statistica sociale.

Entro il terzo anno lo studente deve sostenere una prova di lingua inglese. A tal fine la struttura didattica competente organizza appositi insegnamenti (L18C linguistica inglese), oppure si avvale del centro linguistico, ove istituito, o di altre idonee strutture.

Art. 126 *(Triennio d'indirizzo).* — Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti comuni del biennio propedeutico; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta otto insegnamenti costitutivi e cinque insegnamenti opzionali.

Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per altri eventuali insegnamenti, il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. Lo svolgimento delle attività pratiche potrà aver luogo anche all'esterno dell'università presso enti con cui si siano stipulate apposite convenzioni. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

A) Triennio - *Indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione e/o M09F Pedagogia sperimentale, due annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità;

Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F19B Neuropsichiatria infantile;

L09A Glottologia e linguistica;

M09A Pedagogia generale;

M09C Didattica;

M09F Pedagogia sperimentale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica.

B) Triennio - *Indirizzo di psicologia generale e sperimentale.*

Aree disciplinari nel triennio di questo indirizzo:

M10A Psicologia generale, tre annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, tre annualità;

M10C Metodologia e tecnica della ricerca psicologica, due annualità;

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

B01B Fisica;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

K05C Cibernetica;

L09A Glottologia e linguistica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M08E Storia della scienza;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

S01A Statistica.

C) Triennio - *Indirizzo di psicologia generale e delle organizzazioni.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11B Psicologia sociale, due annualità;

M10B Psicologia sociale, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata o M11B Psicologia sociale, una annualità;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro, una annualità;

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F22C Medicina del lavoro;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecnica della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N07X Diritto del lavoro;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

N17X Diritto penale;

P01B Politica economica;

P02B Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

P02D Organizzazione aziendale;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale;

D) Triennio - *Indirizzo di psicologia clinica e di comunità.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologia, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità;

M11E Psicologia clinica, due annualità;

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F11A Psichiatria;

F11B Neuropsichiatria infantile;

F22C Medicina del lavoro;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N17X Diritto penale;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, i componenti organi accademici possono deliberare, con le modalità di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, indirizzi alternativi a quelli sopra evidenziati in base alle specifiche esigenze organizzative e didattiche delle singole sedi universitarie, tenuto conto delle previsioni occupazionali e delle dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 127 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 128 *(Esame di laurea).* — Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Ciascun insegnamento comprende un'attività didattica (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche) di almeno 60 ore.

Dell'indirizzo seguito si farà presente sul certificato di laurea.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 2 dicembre 1997

Il rettore: SCHMID

98A2926

DECRETO RETTORALE 15 dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione sup., approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996 - Piano triennale di sviluppo dell'università per il triennio 1994-96;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994 recante: Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai diplomi universitari afferenti alla facoltà di farmacia;

Visto il parere favorevole del Comitato universitario regionale lombardo di coordinamento del 10 giugno 1996;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 ottobre 1997, all'istituzione del corso di diploma in tecnologie farmaceutiche;

Visto l'art. 25 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia è ulteriormente modificato come segue:

al titolo X (Facoltà di farmacia) l'art. 207 viene sostituito come segue:

Art. 207 *(Facoltà di farmacia).* — 1. La facoltà di farmacia conferisce:

a) la laurea in farmacia;

b) la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;

c) il diploma universitario in tecnologie farmaceutiche.

Dopo l'art. 218 vengono aggiunti i seguenti articoli, con lo scorrimento dei successivi.

Art. 219 *(Diploma universitario in tecnologie farmaceutiche).* — Presso la facoltà di farmacia è istituito il corso di diploma universitario della durata triennale in tecnologie farmaceutiche.

Il diploma di tecnologie farmaceutiche è articolato in due orientamenti:

1) tossicologia dell'ambiente;

2) prodotti cosmetici.

Tale corso ha lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dai vari settori dell'area farmaceutica.

Al compimento del ciclo di studi viene conferito il titolo di diploma in «Tecnologie farmaceutiche» completato dalla denominazione dell'orientamento seguito.

Art. 220 *(Accesso al diploma).* — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero di iscritti al corso è stabilito annualmente dal Senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9 comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 221 *(Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, ciascun corso di diploma di cui all'art. 1 è dichiarato affine ad uno dei corsi di laurea della facoltà di cui alle tabelle XXVII e XXVII-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1996, n. 41).

I corsi di diploma affini al medesimo corso di laurea sono affini tra loro.

Nei trasferimenti tra corsi di diploma e tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno già conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facoltà riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale è richiesto il trasferimento o l'iscrizione. La facoltà indica altresì l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine, deve essere di norma il terzo.

Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti:

a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualità nel corso affine al quale si chiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra corsi non affini, si dovrà tener conto degli insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i due corsi di laurea;

b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in *a)*, sia possibile, a giudizio della facoltà, sostenere un esame integrativo;

c) il numero di insegnamenti di cui in *a)* ed in *b)* che può essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato ad un corso di laurea affine, dovrà variare da un minimo di cinque ad un massimo di sette annualità considerando, a riguardo, due insegnamenti semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovrà tener conto nei trasferimenti dal corso di diploma a quello di laurea.

Art. 222 *(Articolazione del corso di studi).* — L'attività didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche.

Le attività pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni.

Le attività pratiche e di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle affinità didattiche complessive.

Ogni corso di diploma è costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualità con un numero di esami convenzionali non superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da più docenti) viene effettuato con un unico esame.

Un numero di annualità variabile da sei a otto sarà costituito da insegnamenti «istituzionali» facenti parte ciascuno di uno specifico gruppo disciplinare secondo quanto indicato in ogni singolo diploma. Gli insegnamenti istituzionali, per l'aliquota eccedente le cinque annualità monodisciplinari, potranno eventualmente essere impartiti come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o più gruppi concorsuali.

La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli gruppi concorsuali indicati per ciascun diploma deve rispondere alle esigenze di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese; tale capacità sarà accertata con modalità che saranno definite dal consiglio di facoltà.

Le rimanenti annualità, fino alla concorrenza di quindici, saranno costituite da insegnamenti «caratterizzanti» lo specifico corso di diploma o lo specifico orientamento.

Tali annualità, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990, sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nelle tabelle riferite ad ogni singolo diploma e riportate al successivo art. 223. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati.

La facoltà nell'attivare il corso degli studi potrà discostarsi dalle indicazioni delle tabelle attivando insegnamenti alternativi in base a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero di annualità non superiore a tre.

Art. 223 *(Ordinamento didattico).* — La tabella che segue riporta il *curriculum* del diploma universitario. In essa sono indicate le specifiche competenze del diplomato, le aree disciplinari con le relative annualità e gli insegnamenti utili alla formazione della figura professionale. Le discipline riportate nella tabella hanno mero carattere esemplificativo non vincolante.

Tale diploma è considerato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Esso si articola in due orientamenti:

1) tossicologia dell'ambiente;

2) prodotti cosmetici.

L'obiettivo del diploma è quello di fornire operatori aventi conoscenze culturali e competenze professionali specifiche utili in laboratori di indagine scientifico-sperimentale. Il diplomato avrà competenze specifiche per il controllo e la preparazione di prodotti di interesse cosmetico e per le analisi chimico-tossicologiche utili alla valutazione della sicurezza dell'ambiente.

Il numero di annualità, di insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra i diversi settori scientifico-disciplinari sono riportati in tabella.

ORIENTAMENTI TOSSICOLOGIA DELL'AMBIENTE PRODOTTI COSMETICI

TIPO	SIGLA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE	ANNUALITÀ		ESEMPI DI DISCIPLINE
Ist.	E05A	Biochimica	1	1	Chimica biologica
Ist.	C03X	Chimica gener. ed inorganica	1	1	Chimica generale ed inorganica
Ist.	C05X	Chimica organica	1	1	Chimica organica
Ist.	A02A	Analisi matematica	1	1	Matematica
Ist.	B01B	Fisica	1	1	Fisica
Ist.	F05X F22A	Microbiologia e Microbiologia clinica igiene generale ed applicata	1	1	Microbiologia, igiene
Ist.	E09A E04A F04A	Anatomia umana Fisiologia generale Patologia generale		1	Anatomia e fisiologia della cute
Carat.	C07X E07X	Chimica farmaceutica Farmacologia	2	2	Chimica tossicologica, tossicologia
Carat.	C01A C07X C08X	Chimica analitica Chimica farmaceutica Farmaceutico tecnologico applicativo	2	2	Analisi prodotti cosmetici, analisi chimica e tossicologica degli alimenti, tecniche analitiche ambientali
Carat.	C08X	Farmaceutico tecnologico applicativo	1	1	Socioeconomia, e legislazione farmaceutica, legislazione degli alimenti e dell'ambiente, legislazione dei prodotti cosmetici
Carat.	C08X	Farmaceutico tecnologico applicativo		2	Forme farmaceutiche, chimica dei prodotti cosmetici, chimica degli olii essenziali, prodotti cosmetici
Carat.	C09X	Chimica bromatologica	1		Chimica degli alimenti, chimica bromatologica
Carat.	E07X	Farmacologia	1		Tossicologia cellulare
Carat.		Ambientale	1		Chimica dell'ambiente
Carat.			1	1	Annualità libera a scelta delle sedi

Art. 224 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma consiste in un colloquio tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in tale colloquio potrà anche essere discusso un eventuale elaborato finale.

Art. 225 *(Regolamento del corso di diploma).* — I consigli di facoltà determinano, con apposito regolamento ed in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare nel regolamento sarà indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 4 e 5.

Nel piano di studi saranno individuati:

gli insegnamenti «istituzionali» e «caratterizzanti» definiti dall'art. 4 specificandone il carattere monodisciplinare o integrato. Di questi corsi dovrà essere indicata la durata annuale (almeno 70 ore) o semestrale (almeno 35 ore) oltre al numero di esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticità;

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Pavia, 15 dicembre 1997

Il rettore: SCHMID

98A2924

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 5 marzo 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova;

Considerato che, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ha deliberato, nelle sedute del 13 ottobre 1997, 17 novembre 1997 e 10 dicembre 1997, modifiche rispettivamente agli articoli 30, 62 e alla tabella *E*, all'art. 20 nonché all'art. 67 dello statuto;

Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al M.U.R.S.T. per i controlli di competenza con note rettorali prot. n. 5575 del 28 novembre 1997 e prot. n. 10241 del 29 dicembre 1997;

Considerato che il M.U.R.S.T., con note prot. n. 44 del 10 gennaio 1998 e prot. n. 193 del 5 febbraio 1998, ha comunicato, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, di non avere osservazioni da formulare;

Considerato che pertanto per le sopracitate modifiche può essere emanato il relativo decreto rettorale;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto di ateneo

Decreta:

Art. 1.

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Genova. Gli articoli, nella stesura risultante dal recepimento delle suddette modifiche, sono pubblicati integralmente nell'allegato *A* al presente decreto:

Art. 20 *(Il dipartimento).*

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I nuovi dipartimenti sono istituiti con decreto del rettore, su delibera del senato accademico e parere del consiglio di amministrazione. Per la costituzione di un dipartimento è necessaria l'afferenza di almeno venti fra professori di ruolo e ricercatori. Di essi almeno undici devono essere professori di ruolo, di cui almeno quattro di prima fascia. Le condizioni, i requisiti e le procedure per l'istituzione dei dipartimenti sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, che individua altresì i presupposti e disciplina le procedure per l'eventuale scioglimento dei dipartimenti esistenti».

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. il dipartimento è struttura di afferenza dei professori e dei ricercatori per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica. Ogni professore o ricercatore ha diritto di formulare la domanda di afferenza a più dipartimenti ogni tre anni. Le domande di afferenza sono presentate al dipartimento e sono valutate da parte del consiglio della struttura che provvede motivatamente. Il professore o ricercatore deve optare per l'afferenza ad una sola delle strutture che hanno dato parere favorevole; l'afferenza diventa efficace alla data di comunicazione della delibera del consiglio della struttura. L'afferenza comporta la correlazione al dipartimento del settore scientifico-disciplinare e della disciplina in cui i professori o i ricercatori sono inquadrati, nonché degli insegnamenti tenuti dagli stessi. I settori scientifico-disciplinari e gli insegnamenti possono essere correlati a più dipartimenti».

Art. 30 *(Il centro interuniversitario di ricerca e di servizio):*

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La costituzione e il funzionamento sono regolati da apposite convenzioni stipulate dal rettore su proposta dei professori interessati, con delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. Tali convenzioni devono contenere discipline simili a quelle relative ai centri di ricerca e ai centri di servizio».

Art. 62 *(Riconoscimento di strutture esistenti).*

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I centri di ricerca e i centri di servizio esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, elencati in tabella *E*, devono, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, riformulare una proposta costitutiva secondo le disposizioni di cui agli articoli

26, 27 e 28 del presente statuto. Tali centri possono continuare a far capo ad un istituto per l'espletamento delle pratiche amministrative».

Art. 67 *(Norme transitorie per i dipartimenti e gli istituti).*

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente statuto gli istituti che non abbiano almeno sei afferenti, di cui almeno quattro professori di ruolo, devono confluire in altre strutture della stessa area culturale, che possono cambiare la propria denominazione. Entro lo stesso termine di tempo gli istituti a gestione accentrata devono trasformarsi in strutture con autonomia di spesa».

Tabella *E*

Il titolo della tabella è sostituito dal seguente:

«Elenco dei centri di ricerca e dei centri di servizio dell'Ateneo».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 5 marzo 1998

Il rettore: PONTREMOLI

ALLEGATO *A*

Art. 20.

Il dipartimento

1. Il dipartimento è struttura organizzativa autonoma di uno o più settori scientifici, omogenei per fini o metodo, per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica. L'Università può procedere all'attivazione o al mantenimento di dipartimenti in tutti i settori scientifici nei quali possiede significative competenze e interessi di ricerca.

2. Il dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca, anche istituendo e rendendo disponibili i servizi di supporto necessari per tale attività;

b) concorre allo svolgimento dell'attività didattica, nei settori culturali di interesse, in base alle risorse disponibili e secondo le indicazioni dei consigli di facoltà, nonché di altre strutture didattiche, ove costituite;

c) organizza o concorre alla organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, in base alle disposizioni previste dalle norme vigenti;

d) esprime pareri e formula proposte ai consigli delle facoltà cui è correlato in merito alla richiesta ed alla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e alla chiamata di professori di ruolo per le discipline e i raggruppamenti o i settori disciplinari afferenti al dipartimento;

e) organizza e coordina l'attività del personale tecnico e amministrativo assegnato alla struttura;

f) amministra il patrimonio e gestisce i fondi di dotazione e di ricerca e ogni altro provento acquisito a titolo gratuito o oneroso;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

3. I nuovi dipartimenti sono istituiti con decreto del rettore, su delibera del senato accademico e parere del consiglio di amministrazione. Per la costituzione di un dipartimento è necessaria l'afferenza di almeno venti fra professori di ruolo e ricercatori. Di essi almeno undici devono essere professori di ruolo, di cui almeno quattro di prima fascia. Le condizioni, i requisiti e le procedure per l'istituzione dei dipartimenti sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, che individua altresì i presupposti e disciplina le procedure per l'eventuale scioglimento dei dipartimenti esistenti.

4. Sono organi del dipartimento: il consiglio di dipartimento, il direttore e, laddove esista, la giunta.

5. Il dipartimento è struttura di afferenza dei professori e dei ricercatori per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica. Ogni professore o ricercatore ha diritto di formulare la domanda di afferenza a più dipartimenti ogni tre anni. Le domande di afferenza sono presentate al dipartimento e sono valutate da parte del consiglio della struttura che provvede motivatamente. Il professore o ricercatore deve optare per l'afferenza ad una sola delle strutture che hanno dato parere favorevole; l'afferenza diventa efficace alla data di comunicazione della delibera del consiglio della struttura. L'afferenza comporta la correlazione al dipartimento del settore scientifico-disciplinare e della disciplina in cui i professori o i ricercatori sono inquadrati, nonché degli insegnamenti tenuti dagli stessi. I settori scientifico-disciplinari e gli insegnamenti possono essere correlati a più dipartimenti.

6. A ciascun dipartimento è assegnato un segretario amministrativo, che coordina l'attività amministrativo-contabile assumendo la responsabilità dei conseguenti atti in solido con il direttore. Il dipartimento dispone altresì di un organico di personale tecnico-amministrativo per il proprio funzionamento.

7. Per rendere operative le proprie finalità istituzionali, il dipartimento adotta un regolamento, redatto nel rispetto delle norme vigenti. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

8. Il regolamento deve prevedere la possibilità di costituire articolazioni interne del dipartimento, dette sezioni, scientificamente omogenee, indicando le relative modalità di costituzione e funzionamento. Per le sezioni è comunque esclusa l'autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa.

9. Nell'ambito della propria autonomia, il dipartimento può stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per svolgere, nei settori di competenza, prestazioni e attività di ricerca, di certificazione, di consulenza, anche formativa, o di assistenza sanitaria, purché non in contrasto con i fini istituzionali dell'Università.

Art. 30.

Il centro interuniversitario di ricerca e di servizio

1. Il centro interuniversitario di ricerca e di servizio è strumento di collaborazione scientifica fra docenti di diverse università o sede di servizi scientifici utilizzati da più università.

2. La costituzione e il funzionamento sono regolati da apposite convenzioni stipulate dal rettore su proposta dei professori interessati, con delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. Tali convenzioni devono contenere discipline simili a quelle relative ai centri di ricerca e ai centri di servizio.

Art. 62.

Riconoscimento di strutture esistenti

1. I dipartimenti e gli istituti costituiti all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, elencati rispettivamente in tabella *C* e *D*, sono riconosciuti come strutture dell'Ateneo e devono conformarsi a quanto stabilito nel titolo II.

2. I centri di ricerca e i centri di servizio esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, elencati in tabella *E*, devono, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, riformulare una proposta costitutiva secondo le disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28 del presente statuto. Tali centri possono continuare a far capo ad un istituto per l'espletamento delle pratiche amministrative.

Art. 67.

Norme transitorie per i dipartimenti e gli istituti

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente statuto gli istituti che non abbiano almeno sei afferenti, di cui almeno quattro professori di ruolo, devono confluire in altre strutture della stessa area culturale, che possono cambiare la propria denominazione. Entro lo stesso termine di tempo gli istituti a gestione accentrata devono trasformarsi in strutture con autonomia di spesa.

2. Entro il 31 dicembre 1998 gli istituti devono confluire in strutture dipartimentali.

Tabella *E*

Elenco dei Centri di ricerca e dei Centri di servizio dell'Ateneo

98A2921

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 12 marzo 1998.

Rettifica al decreto rettorale 31 ottobre 1997, recante modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 926/AG, del 31 ottobre 1997 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 16 dicembre 1997;

Considerato che per mero errore materiale nell'articolo unico, secondo comma, è stato riportato «Facoltà di scienze della comunicazione» anziché «Facoltà di scienze della formazione»;

Vista la necessità di modificare l'articolo unico a rettifica del decreto su citato;

Decreta

di rettificare il decreto rettorale n. 926/AG del 31 ottobre 1997 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 16 dicembre 1997 e riguardante la modifica allo statuto dell'Università degli studi di Trieste nella parte relativa alla facoltà di scienze della formazione sostituendo la denominazione della facoltà riportata nell'articolo unico, secondo comma da «Facoltà di scienze della comunicazione» in «Facoltà di scienze della formazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per l'opportuno avviso di rettifica.

Trieste, 12 marzo 1998

Il rettore: DELCARO

98A2922

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 9 marzo 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 luglio 1995, con il quale è stata ridefinita la tab. XIII dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in filosofia;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno proposto il riordino del corso di laurea in lettere;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica «autonomia didattica-regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Accertato che la proposta formulata da queste autorità accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra richiamato

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Al titolo VI «facoltà di lettere e filosofia», l'art. 69, relativo al corso di laurea in filosofia, è soppresso ed è sostituito, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli.

LAUREA IN FILOSOFIA

Art. 69.

Durata, articolazione e finalità del corso di laurea

L'iscrizione al corso di laurea in filosofia è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il corso di laurea ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e critici, finalizzati alla ricerca e alla specializzazione filosofica, utili tanto per lo svolgimento di attività che impegnano il linguaggio e le applicazioni proprie dell'indagine filosofica, quanto per l'eventuale

prosecuzione degli studi in Italia e all'estero nei settori scientifico-disciplinari che richiedono una preparazione filosofica.

La durata degli studi del corso di laurea in filosofia è fissata in quattro anni, strutturati in due bienni (biennio propedeutico-formativo e biennio specialistico). Il biennio propedeutico comprende un primo nucleo di discipline filosofiche costitutive, che caratterizzano la struttura portante del corso di laurea e un secondo nucleo di discipline appartenenti ad altri settori umanistici, che consentano sia il completamento della formazione culturale e professionale di base, sia il mantenimento dell'intersettorialità con gli altri corsi di laurea incardinati nella facoltà di lettere e filosofia.

Art. 70.

Organizzazione degli studi

Il piano di studi prevede ventuno insegnamenti annuali (undici insegnamenti nel primo biennio e dieci nel secondo), oltre che una prova scritta su testi filosofici da sostenere, di norma non prima del terzo anno.

Primo biennio:

Lo studente deve superare gli esami relativi a undici insegnamenti, da seguire di norma nel primo biennio, come di seguito precisato.

Sei insegnamenti filosofici distinti da scegliere all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M08A Storia della filosofia;

M08B Storia della filosofia antica;

M08C Storia della filosofia medievale;

M08E Storia della scienza;

M07A Filosofia teoretica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M07C Filosofia morale;

M07D Estetica;

M07E Filosofia del linguaggio.

Lo studente dovrà seguire almeno:

due insegnamenti compresi nei settori M08A, M08B e M08C;

due insegnamenti compresi nei settori M07A, M07C e M07D;

un insegnamento compreso nei settori M08E, M07B e M07E.

Un insegnamento a scelta nei settori M09A (pedagogia generale), M09B (storia della pedagogia), M11A (psicologia dello sviluppo e dell'educazione), M10A (psicologia generale).

Due insegnamenti storici a scelta (in ambiti storici distinti) nei settori L02A (storia greca), L02B (storia romana), M01X (storia medievale), M02A (storia moderna), M04X (storia contemporanea).

Un insegnamento scelto nei settori: L12A (letteratura italiana), L12B (letteratura italiana moderna e contemporanea), L12C (critica letteraria), L06C (lingua e letteratura greca), L07A (lingua e letteratura latina), L09A (glottologia e linguistica) limitatamente all'insegnamento di linguistica generale, L25A (storia dell'arte medievale), L25B (storia dell'arte moderna), L25C (storia dell'arte contemporanea), L27B (musicologia e storia della musica moderna e contemporanea), L16A (lingua e letteratura francese), L17A (lingua e letteratura spagnola), L18A (lingua e letteratura inglese), L18B (lingua e letteratura nordamericana), L19A (lingua e letteratura tedesca), L21B (lingue e letterature slavo-orientali).

Un insegnamento a scelta libera.

All'inizio di ogni anno accademico, nel manifesto degli studi di cui al successivo art. 71, il consiglio del corso di laurea può prevedere ulteriori specificazioni e limitazioni relative alla possibilità di scelta all'interno dei settori disciplinari.

Secondo biennio:

A partire dall'inizio del secondo biennio e a condizione che si siano superate almeno otto delle undici discipline del primo biennio, delle quali almeno cinque filosofiche (appartenenti cioè ai settori M08A, M08B, M08C, M08E, M07A, M07B, M07C, M07D, M07E), lo studente può sostenere la prova scritta di cui al primo comma del presente articolo e può presentare un piano di studi, nel rispetto delle norme stabilite dal consiglio del corso di laurea e indicate nel manifesto degli studi previsto dall'art. 71.

Lo studente deve superare gli esami relativi a sei annualità, da seguire nel secondo biennio, individuate nelle seguenti aree disciplinari, la cui composizione è stabilita nel successivo art. 72:

area storico-filosofica;

area filosofico-teoretica;

area logico-epistemologica;

area semiotico-linguistica (limitatamente, per quanto riguarda il settore L09A, all'insegnamento di linguistica generale).

Le scelte ammesse sono sottoposte al vincolo che lo studente nell'arco dell'intero ciclo di studi superi gli esami relativi ad almeno quattro annualità nell'area storico-filosofica, tre annualità nell'area filosofico-teoretica (fra le quali almeno una nel settore M07A e almeno una nel settore M07C) e due annualità complessive nelle aree logico-epistemologica e semiotico-linguistica.

Le rimanenti annualità, fino al completamento delle ventuno richieste, potranno essere scelte entro i settori disciplinari di cui al successivo art. 72.

All'inizio di ogni anno accademico, nel manifesto degli studi di cui al successivo art. 71, il consiglio del corso di laurea può indicare ulteriori condizioni relative all'intero curriculum didattico, e in particolare:

aggiungere o eliminare i settori disciplinari previsti nel successivo art. 72 e modificarne la composizione;

prevedere ulteriori specificazioni e limitazioni relative alla possibilità di scelta all'interno dei settori disciplinari;

proporre dei percorsi didattici che orientino lo studente nelle scelte degli insegnamenti da seguire in relazione alla disciplina di laurea;

stabilire il tipo e il numero massimo di iterazioni ammesse in assenza di piani di studio individuali;

individuare i criteri generali da seguire nella presentazione di proposte di piani di studio individuali che potranno, fra l'altro, prevedere per motivate ragioni culturali, in relazione alla disciplina di laurea e in funzione di esigenze di organicità e di efficacia del singolo piano di studio, scelte anche al di fuori dei settori disciplinari indicati nel successivo art. 72 o nel manifesto stesso; resta comunque facoltà del consiglio di corso di laurea approvare piani di studio individuali anche in deroga alle norme indicate nel manifesto e ai vincoli esplicitati nel presente articolo.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve avere superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio oltre alla prova scritta di cui al primo comma del presente articolo, e avere ottenuto un giudizio positivo sulle esercitazioni di pratica testuale, previste di norma per il secondo biennio e stabilite con modalità specifiche in sede di programmazione didattica all'inizio di ogni anno accademico. Deve inoltre avere dimostrato un'adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneità, da collocare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalità definite dal consiglio del corso di laurea.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi scelto dallo studente, secondo le modalità stabilite di corso di laurea.

Art. 71.

Manifesto degli studi

A mezzo del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà provvede, su proposta del consiglio del corso di laurea, a fornire le indicazioni previste nel precedente art. 70 e a disciplinare, per quanto di suo interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, indicando inoltre le discipline da inserire nel piano di studi ai fini dell'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria. A tal fine, su esplicita richiesta dello studente, il piano di studi può contenere anche più delle ventuno annualità previste.

Art. 72.

Ripartizioni disciplinari

I settori disciplinari, ai quali fare riferimento, sono quelli inseriti nel presente articolo:

Area storico-filosofica:

M08A (storia della filosofia);

M08B (storia della filosofia antica);

M08C (storia della filosofia medievale);

M08D (storia della filosofia arabo-islamica);

M08E (storia della scienza).

Area filosofico-teorica:

M07A (filosofia teoretica);

M07C (filosofia morale);

M07D (estetica).

Area logico-epistemologica:

M07B (logica e filosofia della scienza);

M08E (storia della scienza).

Area semiotico-linguistica:

M07E (filosofia del linguaggio);

L09A (glottologia e linguistica).

Area delle scienze pedagogiche e psicologiche:

M09A (pedagogia generale);

M09B (storia della pedagogia);

M10A (psicologia generale);

M11A (psicologia dello sviluppo e dell'educazione);

M11B (psicologia sociale);

M11D (psicologia dinamica).

Area storica:

L02A (storia greca);

L02B (storia romana);

M01X (storia medievale);

M02A storia moderna);

M03C (storia del cristianesimo antico e medievale);

M04X (storia contemporanea);

P01D (storia del pensiero economico);

Q01B (storia delle dottrine politiche);

M03B (storia del cristianesimo e delle chiese);

M03D (storia del cristianesimo moderno e contemporaneo);

M03A (storia delle religioni);

M19X (storia del diritto italiano);

Q01C (storia delle istituzioni politiche);

P03X (storia economica).

Area politico-giuridico-sociale:

Q01A (filosofia politica);

N20X (filosofia del diritto);

P01A (economia politica);

Q05A (sociologia generale);

Q05B (sociologia dei processi culturali e comunicativi).

Area delle scienze geografiche e antropologiche:

M06A (geografia);

M06B (geografia economico-politica);

M05X (discipline demoetnoantropologiche);

H14B (urbanistica).

Area delle arti e delle letterature:

L26A (discipline dello spettacolo);

L27B (musicologia e storia della musica moderna e contemporanea);

L26B (cinema e fotografia);

L27A (storia della musica antica, medievale e rinascimentale);

L12A (letteratura italiana);

L07A (lingua e letteratura latina);

L12C (critica letteraria);

L12B (letteratura italiana moderna e contemporanea);

L11A (linguistica italiana);

L06C (lingua e letteratura greca);

L25A (storia dell'arte medievale);

L25B (storia dell'arte moderna);

L25C (storia dell'arte contemporanea);

L25D (museologia e critica artistica e del restauro);

L16A (lingua e letteratura francese);

L17A (lingua e letteratura spagnola);

L18A (lingua e letteratura inglese);

L19A (lingua e letteratura tedesca);

L21B (lingue e letterature slavo-orientali);

L18B (lingua e letteratura nordamericana);

H12X (storia dell'architettura).

Area scientifica:

A01A (logica matematica);

A01B (algebra);

A01C (geometria);

A02A (analisi matematica);

A02B (probabilità e statistica matematica);

B01A (fisica generale);

C03X (chimica generale e inorganica);

E05A (biochimica);

E11X (genetica);

E13X (biologia applicata);

F11A (psichiatria);

K05B (informatica);

K05C (cibernetica);

K05A (sistemi di elaborazione di informazioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 marzo 1998

p. *Il rettore:* DECLEVA

98A2987

DECRETO RETTORALE 12 marzo 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 marzo 1996, con il quale è stata ridefinita la tabella XXXIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in storia;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno proposto il riordino del corso di laurea in storia;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «autonomia didattica-regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Accertato che la proposta formulata da queste autorità accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra richiamato;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Al titolo VI «facoltà di lettere e filosofia», gli articoli 83 e 84, relativi al corso di laurea in storia, sono soppressi e sono sostituiti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli.

LAUREA IN STORIA

Art. 83.

Finalità del corso di laurea

L'accesso al corso di laurea in storia è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea ha lo scopo di promuovere e sviluppare la conoscenza e la comprensione delle diverse realtà storico-sociali, fornendo a questo fine i contenuti e gli strumenti metodologici e critici necessari, in funzione sia degli esiti professionali che, in aggiunta all'insegnamento, possono a vario titolo avvalersi delle relative competenze, sia dell'avvio alla ricerca con particolare riguardo agli ambiti delle aree caratterizzanti di cui al successivo art. 84.

Art. 84.

Aree disciplinari caratterizzanti

Le aree disciplinari caratterizzanti il corso di laurea in storia, in prima applicazione, sono le seguenti (1):

1. *Area delle scienze storiche dell'antichità*
   - L02A Storia greca
   - L02B Storia romana
2. *Area delle scienze storiche del medioevo*
   - L06B Civiltà bizantina
   - L14A Storia dei Paesi islamici
   - M01X Storia medioevale
3. *Area delle scienze storiche dell'età moderna*
   - M02A Storia moderna
4. *Area delle scienze storiche dell'età moderno-contemporanea*
   - M02A Storia moderna
   - M02B Storia dell'Europa orientale
   - M04X Storia contemporanea
   - L13E Storia dell'India
   - L13H Storia dell'Asia centrale
   - L13I Storia dell'Iran
   - L23F Storia dell'Asia sud-orientale
   - L23G Storia dell'Asia orientale
   - Q03X Storia e istituzioni delle Americhe
   - Q04X Storia delle relazioni internazionali
   - Q06A Storia e istituzioni dell'Africa
   - Q06B Storia e istituzioni dell'Asia
5. *Area delle scienze storico-politiche e istituzionali*
   - Q01B Storia delle dottrine politiche
   - Q01C Storia delle istituzioni politiche
6. *Area delle scienze storico-economiche*
   - P01D Storia del pensiero economico
   - P03X Storia economica
7. *Area delle scienze storico-giuridiche*
   - N18X Diritto romano e diritti dell'antichità
   - N19X Storia del diritto italiano
8. *Area delle scienze storico-religiose*
   - L13F Religioni e filosofie dell'India
   - L13C Religioni dell'Iran
   - L23H Religioni e filosofie dell'Asia orientale
   - M03A Storia delle religioni
   - M03B Storia del cristianesimo e delle chiese
   - M03C Storia del cristianesimo antico e medievale
   - M03D Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo
9. *Area delle scienze geografiche, sociali e antropologiche*
   - M06A Geografia
   - M06B Geografia economico-politica
   - M05X Discipline demoetnoantropologiche
   - Q05A Sociologia generale
   - S03A Demografia
10. *Area delle scienze bibliografiche e documentarie*
    - L02C Numismatica
    - M12A Archivistica
    - M12B Paleografia
    - M13X Bibliografia e biblioteconomia

Altre aree potranno essere indicate dal consiglio del corso di laurea in relazione con i suoi peculiari interessi culturali, didattici e scientifici.

(1) Le aree sono individuate sulla base dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari approvati con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e rideterminati con decreto ministeriale 23 giugno 1997. I settori si intendono comprensivi di tutti gli insegnamenti ivi indicati.

Art. 85.

Durata e articolazione del corso di laurea

Il corso di laurea in storia dura quattro anni e comprende ventuno annualità di insegnamento. Il corso di laurea articolato in indirizzi di taglio cronologico e/o tematico-disciplinare determinati dall'Università in relazione alle finalità di cui all'art. 83, alla propria programmazione, alle esigenze formative legate agli esiti professionali, alle risorse didattiche disponibili.

Gli indirizzi previsti sono:

medioevale

moderno-contemporaneo

storico-bibliografico e documentario.

Il corso degli studi è comprensivo di insegnamenti istituzionali comuni e di insegnamenti relativi agli indirizzi attivati.

Gli insegnamenti istituzionali devono fornire gli elementi di metodo e i contenuti di fondo inerenti il rispettivo settore scientifico-disciplinare, sia in funzione di una adeguata preparazione di base, sia in vista degli approfondimenti legati ai vari indirizzi.

Art. 86.

Organizzazione degli studi

Il consiglio della struttura didattica stabilisce la distribuzione delle discipline sui quattro anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticità e le obbligatorietà ai fini dei singoli indirizzi, nonché le modalità delle eventuali prove scritte, come di ogni altro accertamento di profitto che sia ritenuto opportuno.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio e deve aver dimostrato una adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneità, da collocare di norma non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalità definite dal consiglio del corso di laurea.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano di studio seguito.

Art. 87.

Affinità e riconoscimenti

Il corso di laurea in storia è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonché della facoltà di scienze della formazione.

Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricula didattici diversi da quelli del corso di laurea in storia, il consiglio della struttura didattica valuta l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto proprio del corso di laurea in storia, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

Art. 88.

Manifesto degli studi

Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio del corso di laurea in storia, provvede a disciplinare, per quanto di sua competenza, il complesso delle materie di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, indicando altresì le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio ai fini dell'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria. A tal fine, a richiesta dello studente, il piano di studi può prevedere anche più delle ventuno annualità previste.

Art. 89.

Curriculum didattico

Lo studente deve superare gli esami relativi ad almeno dodici insegnamenti istituzionali comuni. Nei casi nei quali sia prevista una scelta entro un intero settore scientifico-disciplinare, il consiglio di corso di laurea potrà specificare nel manifesto degli studi l'insegnamento espressamente richiesto.

Sono insegnamenti istituzionali comuni, da seguire obbligatoriamente:

(1-4) quattro insegnamenti a scelta fra:

storia greca (L02A);

storia romana (L02B);

storia medievale (M01X);

storia moderna (M02A);

storia contemporanea (M04X);

(5-7) letteratura italiana (L12A) (comprensiva di una prova scritta);

una disciplina a scelta nei settori:

M08A (storia della filosofia);

M08B (storia della filosofia antica);

M08C (storia della filosofia medievale);

una disciplina a scelta nei settori:

M06A (geografia);

M06B (geografia economico-politica);

(8-9) due discipline a scelta fra:

una disciplina del settore L12A (letteratura latina) oppure del settore L07B (letteratura latina medievale e umanistica);

una disciplina a scelta nei settori L16A (lingue e letteratura francese); L17A (lingua e letteratura spagnola); L18A (lingua e letteratura inglese); L19A (lingua e letteratura tedesca); L21B (lingue e letterature slavoorientali);

una disciplina a scelta nei settori L03B (archeologia classica); L25A (storia dell'arte medioevale); L25B (storia dell'arte moderna); L25C (storia dell'arte contemporanea);

(10-11) due discipline a scelta tra quelle attivate o mutuate da altri corsi di laurea nei settori:

M03A (storia delle religioni) oppure M03B (storia del cristianesimo e delle chiese) oppure M03C (storia del cristianesimo antico e medievale) oppure M03D (storia del cristianesimo moderno e contemporaneo);

N18X (storia del diritto romano) oppure N19X (storia del diritto italiano);

P03X (storia economica);

Q01B (storia delle dottrine politiche);

Q01C (storia delle istituzioni politiche);

Q04X (storia delle relazioni internazionali);

una disciplina di carattere metodologico o storiografico a scelta fra quelle comprese nei settori L02A, L02B, M01X, M02A, M04X, M08A;

una disciplina diversa da quelle indicate ai punti (1-4) compresa nei medesimi settori;

una disciplina riferita alla storia di singole aree geografiche scelta tra quelle comprese nei settori L13E, L13H, L13I, L14A, L23F, L23C, M02B, Q03X, Q06A, Q06B;

una disciplina a scelta nei settori: M12A (archivistica); M12B (paleografia); M13X (bibliografia e biblioteconomia);

(12) una disciplina a scelta nei settori M12A (archivistica), M12B (paleografia), M13X (bibliografia e biblioteconomia).

Lo studente definisce l'indirizzo, all'interno del quale proseguire il suo curriculum, all'atto dell'iscrizione al terzo anno. La scelta è valida e lo studente potrà affrontare i relativi insegnamenti solo ove abbia preliminarmente superato gli esami di almeno sei insegnamenti istituzionali comuni, indicati a questo fine dal consiglio di corso di laurea per ciascun indirizzo attivato.

Il consiglio del corso di laurea definisce gli ambiti disciplinari di riferimento di ciascun indirizzo, fissando le relative discipline obbligatorie e a scelta (complessivamente almeno quattro e non più di sei) che lo studente interessato al percorso didattico in questione è tenuto a seguire.

Le rimanenti annualità, fino al completamento delle ventuno richieste potranno essere scelte entro gli ambiti disciplinari di indirizzo, nonché ampliando il numero degli insegnamenti istituzionali seguiti, ovvero tra le altre aree disciplinari caratterizzanti il corso di laurea, e anche al di fuori delle stesse per motivate ragioni culturali. La scelta andrà compiuta in relazione alla disciplina di laurea e in funzione di esigenze di organicità e di efficacia del singolo piano di studio. Potranno essere altresì previste iterazioni secondo criteri definiti dal consiglio del corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 marzo 1998

p. *Il rettore:* DECLEVA

98A2988

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga dell'incarico di commissario straordinario dell'ente autonomo acquedotto pugliese

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1998, vistato dalla ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1998 al n. 387/I, il termine dell'incarico di commissario straordinario dell'ente autonomo acquedotto pugliese, affidato all'avv. Lorenzo Pallesi, è stato prorogato di ulteriori sei mesi.

98A2932

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato onorario in Ponta Delgada (Portogallo)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Ponta Delgada (Portogallo) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Ponta Delgada (Portogallo) un consolato onorario, posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Lisbona, con la seguente circoscrizione territoriale: l'isola di Sao Miguel e la regione autonoma delle Azzorre.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1998

Il Ministro: DINI

98A2927

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Ceca sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 22 gennaio 1996.

Il giorno 30 settembre 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Ceca sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 22 gennaio 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 1° luglio 1997, n. 224, pubblicata nel supplemento ordinario n. 146/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1997.

In conformità all'art. 12, l'accordo è entrato in vigore il giorno 1° novembre 1997.

98A2928

Istituzione di un vice consolato onorario in Kaliningrad e di cinque consolati onorari rispettivamente in Nizhnji Novgorod, Krasnodar, Yekaterinburg, Novosibirsk e Vladivostok (Russia).

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Kaliningrad (Russia) un vice consolato onorario posto alle dipepdenze dell'ambasciata d'Italia in Mosca con circoscrizione la provincia omonima.

Art. 2.

È istituito in Nizhnji Novgorod (Russia) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Mosca con circoscrizione la provincia omonima.

Art. 3.

È istituito in Krasnodar (Russia) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Mosca con circoscrizione le repubbliche di Adygey, di Cecenia, del Daghestan, dell'Inguscetia, di Kabardino-Balkaria, di Kamykya-Khalmg Tangch, di Karachay-Cherkess e dell'Ossezia del Nord, i territori di Krasnodar e di Stavropol, le province di Astrakhan e di Rostov.

Art. 4.

È istituito in Yekaterinburg (Russia) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Mosca con circoscrizione le repubbliche di Baskhiria e di Udmurt, le province di Chelyabinsk, di Kurgan, di Orenburg, di Perm, di Tyumen e di Yekaterinburg, le regioni autonome di Khanty-Mansi e di Yamalo-Neneti.

Art. 5.

È istituito in Novosibirsk (Russia) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Mosca con circoscrizione le repubbliche di Buriati, di Gorniy-Altay, di Kharkass, di Sakha e di Tyva, i territori di Altay e di Krasnoyarsk, le province di Chita, di Irkutsh, di Kemerovo, di Novosibirsk, di Omsk e di Tomsk, le regioni autonome di Aginskiy Buriati, di Evenkiyskiy, di Taymyrskiy e di Ust-Ordynskiy.

Art. 6.

È istituito in Vladivostok (Russia) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Mosca con circoscrizione i territori di Khabarovsk e di Primorskiy, le province dell'Amur, di Kamchatka, di Magadan e di Sakhalin, le regioni autonome di Chutotka, di Koryak e la regione autonoma Yevreyskaya.

Il presente decreto, dopo essere stato trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1998

Il Ministro: DINI

98A2929

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Denver (USA)

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Maria Elisabetta Scordo Allen, vice console onorario in Denver (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Chicago degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Chicago delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Chicago dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Chicago degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini he siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Chicago;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1998

Il Ministro: DINI

98A2952

Rilascio di exequatur

In data 26 marzo 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mario Boidi console onorario della Repubblica di Estonia a Torino.

98A2951

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Chittagong (Bangladesh)

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Mirza Salman Ispahani, console onorario in Chittagong (Bangladesh), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dhaka degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dhaka delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dhaka dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

5) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Dhaka della documentazione relativa al rilascio di visti;

6) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Dhaka della documentazione relativa al rinnovo dei passaporti nazionali;

7) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

8) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1998

Il Ministro: DINI

98A2953

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Sault St. Marie (Canada)

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Vincenzo Mancinelli, vice console onorario in Sault St. Marie (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Toronto;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autenticare le firme apposte in calce a scritture private;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Toronto;

10) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1998

Il Ministro: DINI

98A2954

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Phoenix (USA)

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Anthony Bonacci, vice console onorario in Phoenix (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Los Angeles degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità' locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Los Angeles delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Los Angeles dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Los Angeles degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) ricezione e trasmissione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1998

Il Ministro: DINI

98A2955

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Valencia (Venezuela)

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Renzo Bertuzzi, vice console onorario in Valencia (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Caracas;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1998

Il Ministro: DINI

98A2956

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Pecs (Ungheria)

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Marco Altan, vice console onorario in Pecs (Ungheria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Budapest degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Budapest delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Budapest dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Budapest degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Budapest della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Budapest;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1998

Il Ministro: DINI

98A2957

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Chivilcoy (Argentina)

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Eduardo Durante, agente consolare onorario in Chivilcoy (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in La Plata degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in La Plata della documentazione inerente al rilascio/rinnovo dei passaporti nazionali;

3) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero), vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in La Plata, per ogni decisione al riguardo, della documentazione inerente l'istruzione delle pratiche di cittadinanza;

5) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1998

Il Ministro: DINI

98A2958

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 aprile 1998

Dollaro USA	1799,29
ECU	1958,35
Marco tedesco	987,43
Franco francese	294,57
Lira sterlina	3007,69
Fiorino olandese	876,68
Franco belga	47,860
Peseta spagnola	11,628
Corona danese	258,91
Lira irlandese	2488,24
Dracma greca	5,685
Escudo portoghese	9,639
Dollaro canadese	1262,39
Yen giapponese	13,507
Franco svizzero	1187,26
Scellino austriaco	140,35
Corona norvegese	238,04
Corona svedese	227,61
Marco finlandese	325,17
Dollaro australiano	1177,28

98A3053

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Monte S. Angelo, Parcines, Morozzo, Pragelato, Moiola, Perosa Argentina, Ormea, Calizzano e Borgo San Dalmazzo.

Con decreto interministeriale n. 683 in data 25 febbraio 1998 e stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare — ramo Aeronautica a quella dei beni patrimoniali dello Stato — del terreno costituente l'ex radiogoniometro PV1-B/ V.D.F./N.A.V. di Monte Sant'Angelo, località «S. Giuliano», riportato nel catasto del comune di Monte S. Angelo (Foggia), alla partita n. 12725, foglio di mappa n. 131, particella n. 141, della superficie totale di Ha 00.13.43.

Con decreto interministeriale n. 702 datato 11 marzo 1998 e stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale «Opera difensiva n. 11 (ex 387)», sito nel comune di Parcines (Bolzano) e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 428/II, foglio n. 24, ppff. 2034/79 - 2035/84 e 2180/2 dell'ufficio catasto di Merano - Regione autonoma Trentino-Alto Adige per una superficie complessiva di mq 2.250.

Con decreto interministeriale n. 701 datato 11 marzo 1998 e stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale «Opera difensiva n. 08 (ex 384)», sito nel comune di Parcines (Bolzano) e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 428/II, foglio n. 24, pf. 2034/80 e pf. 2386 dell'ufficio Catasto di Merano - Regione autonoma Trentino-Alto Adige per una superficie complessiva di mq 1.581.

Con decreto interministeriale n. 697 datato 11 marzo 1998 e stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale «Poligono T.S.N.», sito nel comune di Morozzo (Cuneo) e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 1, foglio n. 17, mappale n. 559, del nuovo catasto terreni e alla partita n. 97, foglio n. 17, mappale n. 559, del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie complessiva di mq 2.607.

Con decreto interministeriale n. 705 datato 11 marzo 1998 e stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale «Ricovero in Regione Morefreddo», sito in parte nel comune di Pragelato (Torino) ed in parte nel comune di Massello (Torino) riportato rispettivamente nel catasto del comune censuario di Pragelato alla partita n. 4306, foglio n. 111, mappale n. 8, del nuovo catasto terreni e nel catasto del comune censuario di Massello alla partita n. 1, foglio n. 2, mappale n. 20, del nuovo catasto terreni per una superficie complessiva di mq 792.

Con decreto interministeriale n. 704 datato 11 marzo 1998 e stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale «Bivacco militare Cima Boschin», sito nel comune di Moiola (Cuneo) e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 2902, foglio n. 6, mappale n. 452, del nuovo catasto terreni della superficie di mq 371.

Con decreto interministeriale n. 698 datato 11 marzo 1998 e stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale «Poligono T.S.N.», sito nel comune di Perosa Argentina (Torino) e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 4089, foglio n. 8, mappale n. 1043, alla partita n. 1822, foglio n. 4, mappale n. 350 del Nuovo catasto terreni ed alla partita n. 273, foglio n. 8, mappale n. 580, del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie complessiva di mq 1.489.

Con decreto interministeriale n. 699 datato 11 marzo 1998 e stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale «Poligono T.S.N.», sito nel comune di Ormea (Cuneo) e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 22025, foglio n. 62, mappali numeri 560 e 561, del nuovo catasto terreni della superficie di mq 615.

Con decreto interministeriale n. 703 datato 11 marzo 1998 e stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale «Ex Forte Centrale del Melogno», sito nel comune di Calizzano (Savona) e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 674, foglio n. 59, mappale n. 42, del nuovo catasto terreni della superficie di mq 780.

Con decreto interministeriale n. 700 datato 11 marzo 1998 e stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale «Poligono T.S.N.», sito nel comune di Borgo San Dalmazzo e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 3000, foglio n. 23, mappali numeri 266 e 404 del nuovo catasto terreni della superficie di mq 6.537.

98A2960

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1998, sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a decorrere dalla data del decreto medesimo e per la durata di un biennio.

Con provvedimento a parte si provvederà alla ripartizione delle attribuzioni tra le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè all'assegnazione dei componenti suddetti alle sei sezioni del predetto consesso, ai sensi dell'art. 1, terzo capoverso, della legge 20 aprile 1952, n. 524.

98A2888

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Artigiana di garanzia di credito di Piana del Sele», in Battipaglia.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1998 il dott. Vincenzo Carrella è stato nominato, per un periodo di dodici mesi, commissario governativo della società cooperativa «Artigiana di garanzia di credito di Piana del Sele», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita il 23 luglio 1987 per rogito notaio dott. Francesco Gibboni.

98A2931

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per l'ambiente, a seguito del decreto ministeriale 7 luglio 1997, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 1997.

Con decreto ministriale 20 gennaio 1998, n. 402, è stata affidata alla Italeco S.p.a. - Roma, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 17 «Controllo e gestione della qualità dell'aria in aree urbane» per un importo complessivo di 8.497 milioni di lire — di cui 7.497 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di 48 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

98A2933

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per l'ambiente, a seguito del decreto ministeriale 20 novembre 1996, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1996.

Con decreto ministriale 20 gennaio 1998, n. 402, è stata affidata alla Snamprogetti S.p.a. - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 18 «Controllo delle acque e del suolo a supporto della gestione delle risorse di bacini idrografici» per un importo complessivo di 10.199,77 milioni di lire — di cui 8.999,77 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.200 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di 36 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

98A2934

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per l'ambiente, a seguito del decreto ministeriale 19 luglio 1995, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1995.

Con decreto ministriale 20 gennaio 1998, n. 396, è stata affidata all'Agip Petroli S.p.a. - Roma, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 1 «Riduzione delle emissioni inquinanti attraverso l'ottimizzazione dei motori e dei carburanti» per un importo complessivo di 19.200 milioni di lire — di cui 18.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.200 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di 48 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

98A2935

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	sede	punzoni smarriti
2 BO	Oreste Guidi S.r.l.	Bologna	1
136 BO	Hafner Stefan	Bologna	2
276 BO	Gibi S.p.a.	Bologna	1
1520 VI	Auritalia S.p.a.	Sandrigo	10

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 16 marzo 1998 è stato riattribuito il marchio di identificazione «29 CS» alla ditta Provenzano Claudio, con sede in Amantea, Italia n. 18, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

98A2936

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Termini e modalità di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'esperimento delle procedure di ricostituzione dei comitati centrale e provinciali, dell'Albo degli autotrasportatori.

A seguito del comunicato del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 97A2906, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 1997, che ha fissato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, al 28 gennaio 1998 il termine per la presentazione delle domande delle associazioni di categoria che ritengano di avere titolo per designare i propri rappresentanti nei comitati per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, rinviando a successive comunicazioni l'indicazione di «criteri, procedure e documentazione» da produrre a corredo della domanda già presentata, premesso che:

a) successivamente al 18 novembre 1997, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che, all'art. 1, comma 4, lettera *f)* prevede la determinazione di nuovi criteri per l'accertamento della rappresentatività delle associazioni di categoria, ai fini della designazione dei propri rappresentanti nel comitato centrale e nei comitati provinciali;

b) i nuovi criteri devono essere definiti su proposta del comitato centrale dell'Albo che non ha tuttora provveduto a tale incombenza;

c) in mancanza di tale adempimento, non può procedersi alle operazioni di rinnovazione dei comitati di che trattasi, tenuto anche conto della nuova disciplina che la legge n. 454 del 1997 ha dato al comitato centrale ed ai comitati provinciali dell'Albo degli autotrasportatori;

d) la legge 6 giugno 1974, n. 298, contempla la possibilità di un periodo di proroga di sei mesi dalla data della scadenza del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'espletamento del procedimento di rinnovazione di tali organi.

Si rende noto che, ferma restando la validità delle domande presentate entro il citato termine del 26 gennaio 1998 da parte delle associazioni nazionali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che ritengano di avere titolo per essere comprese tra le associazioni più rappresentative della categoria, il termine per la presentazione della documentazione, è prorogato al 15 luglio 1998.

98A3024

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «General appalti società cooperativa a r.l.», in Codroipo e nomina commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 399 dd. 20 febbraio 1988 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «General appalti società cooperativa a r.l.», con sede in Codroipo, costituita il 29 ottobre 1985 per rogito notaio dott. Italico Mareschi di Codroipo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Moreno Gabbana con studio in Udine, via Asquini, 8/a.

98A2930

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di psicologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di psicologia:

settore scientifico-disciplinare: M10B «Psicobiologia e psicologia fisiologica», disciplina: «Fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3023

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LUCCA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Si comunica che la dott.ssa Alessandra Bruni, temporaneamente sostituita dal dott. Roberto Camisi, segretario generale dell'ente camerale, riassume le funzioni di conservatore del registro delle imprese di Lucca.

98A2959

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998 concernente: «Attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione della area tecnico-industriale del Ministero della difesa». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 9, seconda colonna, art. 3, comma 3, terzo rigo, dove è scritto: «... alla data del *3* dicembre 1998 transitano automaticamente alle dipendenze del segretariato generale.», leggasi: «... alla data del *31* dicembre 1998 transitano automaticamente alle dipendenze del segretariato generale.».

98A3025

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1998, n. 952355, concernente: «Agevolazioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215 - Circolare esplicativa delle modalità di ripresentazione delle domande ai sensi del decreto interministeriale del 19 febbraio 1998». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1998).

Nel titolo della circolare citata in epigrafe, riportata sia a pag. 2 del sommario che a pag. 28, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... ai sensi del decreto *interministeriale* del *19* febbraio 1998.», leggasi: «... ai sensi del decreto *ministeriale* del *9* febbraio 1998.»; inoltre, sempre a pag. 28, prima colonna, al primo rigo del decreto, dove è scritto: «Con decreto del *19* febbraio 1998 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1998), ...», leggasi: «Con decreto del *9* febbraio 1998 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1998), ...».

98A3004

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Florenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 585.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189